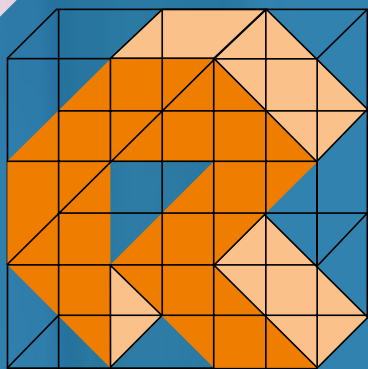




Cooperativa dal 1884

Tribuna dei Soci

Anno 52
ottobre
2025

4

- **Votiamo
la revisione
dello Statuto**
- **Il fondo affitto 2025
del Comune
di Bologna**



Bologna
e la cooperativa
Piazza Grande



La IA
(intelligenza artificiale)
salverà il mondo



Iniziative
delle Commissioni
territoriali

- 3 Avviso di convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria
 - 4 Le principali novità dello Statuto 2025
 - 6 Statuto
 - 40 Regolamento per il voto per corrispondenza
 - 44 Cooperazione e Codice della crisi d'impresa
 - 45 Nuova normativa sui bonifici con la verifica del beneficiario in vigore dal 9 ottobre 2025
 - 46 L'"altra" edilizia residenziale sociale nella Città Metropolitana di Bologna
 - 48 Confermato il livello B ESG
 - 49 Informazioni su bando fondo affitto 2025
 - 50 Bologna e la cooperativa Piazza Grande
 - 52 La IA (intelligenza artificiale) salverà il mondo
 - 54 Quei favolosi anni '60 (parte 4°)
 - 56 La commissione Zanardi all'opera
 - 58 Masterchef in Risanamento
 - 59 Apericena in Cirenaica
 - 60 Rinnovare tre palazzi con il Documento di ripartizione dei costi
- Rocordo di:
- 61 Antonio Musacci
Lucia Cacco
 - 62 Giuseppe Quassolo

Dove siamo

DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE - SEGRETERIA

Via Farini, 24 - tel. 051 224692

Apertura degli sportelli al pubblico:

lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

IL MERCOLEDÌ GLI UFFICI SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO (per tutte le informazioni relative all'attività della Cooperativa).
segreteria@cooprisanamento.it

SERVIZIO TECNICO

Via Farini, 24 - tel. 051.255007

(segreteria telefonica attiva 7 giorni su 7, 24 ore)

Servizio riservato ai soci assegnatari per segnalazione guasti e informazioni di carattere tecnico.

servizitecnici@cooprisanamento.it

PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSO

Presso l'albo della sede,
presso gli albi di tutte le Commissioni territoriali
e sul sito www.cooprisanamento.it,
a partire dal primo lunedì di ogni mese,
ad eccezione di gennaio e agosto.

www.cooprisanamento.it

Poste Italiane spa Spedizione in Abbonamento postale Stampa Periodica in Regime Libero
Autorizzazione del tribunale di Bologna del 7 febbraio 1974 n. 4331 Pubblicità inferiore al 70%

Direttore Responsabile:
Massimo Giordani

Comitato di Redazione:
Giuseppe Aiello,
Luca Lorenzini,
Giuseppe Piana,
Eraldo Sassatelli.

Direzione e Redazione: Via Farini 24, Bologna - Tel. 051.224692 - Fax 051.222240
info@cooprisanamento.it - www.cooprisanamento.it
Autorizzazione del tribunale di Bologna del 7 Febbraio 1974 n. 4331
Pubblicità inferiore al 70%

Impaginazione e grafica: Redesign Stampa; Poligrafici Il Borgo
Distribuzione gratuita ai soci della Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento
di case per i lavoratori in Bologna
Chiuso in tipografia il 24/10/2025. Tiratura 5000 copie.



Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di case per lavoratori in Bologna certificata
per la "Progettazione, costruzione e manutenzione di edifici civili in proprietà indivisa,
con assegnazione in godimento ai soci delle unità immobiliari".

Orari apertura uffici

Sede di via Farini 24



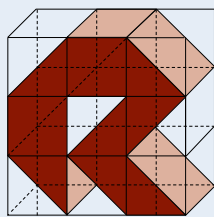
LUNEDÌ dalle ore 8,30 alle ore 12,30

MARTEDÌ dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

GIOVEDÌ dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

VENERDÌ dalle ore 8,30 alle ore 12,30

MERCOLEDÌ gli uffici saranno chiusi al pubblico



isanamento

Cooperativa a proprietà indivisa in Bologna dal 1884

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Soci della “Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna – società cooperativa” sono convocati in assemblea generale straordinaria e ordinaria per il giorno 28 novembre 2025 alle ore 8:30 presso la sede della Cooperativa in via Farini, 24 - Bologna e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

SABATO 29 NOVEMBRE 2025 alle ore 9:30
presso Nuovo Cinema Nosadella Via L. Berti, 2/7 Bologna

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

Proposta di variazioni allo statuto vigente.

Articoli di cui si propone la modifica:

5.2 - 6.2 - 6.3 - 8.9 - 9.3 - 10.2 - 18.3 - 19.1 - 19.2 - 19bis - 22 - 23.1 - 23.2 - 23.6 - 40 - 43.1 - 43.3 - 46.2 - 46.3

Articoli di cui si propone l'eliminazione dallo statuto

43.4

Parte ordinaria

Approvazione del Regolamento per il voto per corrispondenza.

Il testo degli articoli di cui si propone la modifica o eliminazione è disponibile sul sito internet www.cooprisanamento.it e sul numero 4/2025 del periodico Tribuna dei soci.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Luca Lorenzini

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

I soci devono presentarsi personalmente in assemblea, muniti del “certificato d'iscrizione” a socio o di “tessera d'identificazione” e di un valido documento d'identità.

Le principali novità dello Statuto 2025

dii Massimo Giordani, vicepresidente Risanamento

Carissimi soci, anche quest'autunno siete chiamati alle urne per votare l'ennesima modifica ai testi normativi della Cooperativa. Come sapete la riforma dello Statuto del 2023 fu approvata sul filo di lana, senza i regolamenti e senza altri aggiustamenti che sarebbero stati necessari, che non furono esaminati per mancanza di tempo. I regolamenti sono stati approvati esattamente un anno fa e subito dopo è iniziato il lavoro di completamento della riforma statutaria, con la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal vicepresidente Massimo Giordani e composto dai consiglieri Manuel Manfredi e Giuseppe Piana e da tre membri del Coordinamento delle Commissioni territoriali: Monica Bettini, Marco Macchiavelli, Eraldo Sassatelli. Il gruppo, in costante contatto con il Consiglio di Amministrazione e con le Commissioni territoriali, ha isolato i temi più importanti, ne ha distillato i principi cardine e ha affidato la scrittura del testo a dei professionisti in ambito legale. Lo Statuto che vi presentiamo è finalmente aggiornato e personalmente auspico che rimanga stabile per un congruo numero di anni. Statuto e Regolamenti, dal 2001 ad oggi, sono stati rivisti in ben nove occasioni contando anche la presente revisione, una frequenza innaturale per un documento che deve contenere i principi fondamentali della Risanamento.

Veniamo ora alle principali novità

Come sapete, la Cooperativa è impegnata nel processo di digitalizzazione che abbiamo agevolato introducendo all'art 5.2, la possibilità di emettere **l'azione del socio anche in forma puramente digitale**. Si tratta di un processo usuale in altri ambiti e ben collaudato, basti pensare che i Titoli di Stato, i ben noti BOT e simili, sono dematerializzati da più di venticinque anni. Abbiamo introdotto solo una facoltà, non un obbligo, la cui eventuale realizzazione futura sarà valutata dal Consiglio, soppesando gli oneri organizzativi e i costi al confronto con la soluzione cartacea attuale.

Novità anche nel modo in cui le **persone divengono soci della Cooperativa** (artt. 6.2 e 6.3). Fino ad oggi l'aspirante socio doveva presentarsi una prima volta in Cooperativa per presentare la domanda, attendere alcune settimane la delibera del Consiglio di Amministrazione e poi ripresentarsi per il pagamento della quota associativa. D'ora in avanti l'aspirante socio dovrà presentarsi una sola volta e pagherà l'iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda. Nel caso, rarissimo, in cui la domanda venga respinta, riceverà il rimborso integrale di quanto versato. In questo modo riduciamo il carico di lavoro per i dipendenti e agevoliamo i nuovi

soci, che dovranno recarsi in sede una sola volta. All'art 9.3 sono stati dettagliati i motivi che possono comportare **l'esclusione dalla cooperativa**.



L'art 18 è dedicato a una riformulazione dei compiti del **Comitato elettorale**, in particolare nel caso del **voto per corrispondenza**. La disciplina di quest'ultimo (artt. 19 e 19bis), introdotto per la prima volta nello statuto del 2023, è stata riformulata, sotto la guida degli esperti legali, lasciando integro il valore sostanziale: agevolare la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa facilitando l'espressione del voto sul territorio.

Una modifica di rilievo è stata apportata all'art. 22 e riguarda la **governance della Cooperativa**. D'ora in avanti non saranno più possibile le lunghissime presidenze che hanno caratterizzato gli ultimi cinquant'anni di vita della Risanamento, poiché un consigliere potrà essere eletto presidente solo per un massimo di tre volte, conteggiando anche gli eventuali mandati passati e quello in corso. L'esperienza raccolta negli ultimi anni ha raccomandato di porre un freno alla figura al vertice della Cooperativa, il Presidente, rimuovendo però il limite posto ai consiglieri. Così viene restituita ai soci libertà assoluta di scelta dei rappresentanti. È il voto dei soci che decide chi entra o

non entra in consiglio e porre un limite tassativo alla rielezione dei consiglieri comportava un rischio gravissimo per la continuità della Risanamento. Immaginate un Consiglio di Amministrazione, molto gradito ai soci, che viene rieletto per tre volte. Al termine del terzo mandato i soci sarebbero stati *costretti* ad eleggere undici consiglieri nuovi privandosi forzatamente e completamente delle capacità e delle conoscenze acquisite nel frattempo. I nuovi consiglieri dovrebbero prendere fin da subito decisioni vitali per la Risanamento senza poter fruire di alcuna esperienza portata da consiglieri precedenti. Con la nuova norma i soci possono invece rieleggere chi ritengono degno e bocciare chi non considerano adeguato al compito. Il vincolo passato, che diminuiva la democraticità invece di potenziarla perché limitava la scelta degli aspiranti consiglieri, è stato rimosso: ai soci la libertà e la responsabilità della scelta elettorale.

La delicatezza e la complessità del **voto per corrispondenza**, che nel caso della Risanamento è declinato come voto sul territorio, ha richiesto una aggiu-

stamento degli articoli 19 e 19bis oltre alla creazione di un apposito regolamento, che sarà votato dall'assemblea, in cui sono stati specificati una serie di dettagli che avrebbero inutilmente appesantito lo statuto.

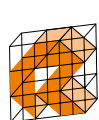
Il rinnovato art. 23.1 prevede che il **Vicepresidente venga eletto dal Consiglio di Amministrazione** e non più nominato dal Presidente. Il numero due della Cooperativa deve, come tutti i consiglieri ovviamente, rappresentare gli interessi della Risanamento e abbiamo ritenuto che svincolarlo dalla nomina del presidente, sia un vantaggio per entrambi.

L'art 23.6 istituisce esplicitamente il **controllo dell'assemblea sui compensi del Consiglio di Amministrazione** prevedendo che essa ne determini l'importo complessivo, come previsto dal Codice Civile. Tale controllo, già contemplato dall'art. 14.1 in occasione della presentazione del piano triennale, è ora rafforzato.

Sono stati rivisti anche gli articoli 43.3. e 43.4 dedicati alla **separazione e al divorzio**. Ora il trasferimento dei diritti e dei doveri al coniuge che conserva l'alloggio è integrale e senza scappatoie, ma viene salvaguardato anche il diritto di partecipare ai bandi da parte del coniuge che esce dalla casa, tipicamente quello che si trova in condizioni di maggior debolezza abitativa. Sono state anche correttamente recepite le normative della legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto. Analogo recepimento si è avuto nell'articolo 46.2 che disciplina il **subentro in caso di morte del socio assegnatario**.

Infine, come già fatto con i Regolamenti, sono stati corretti un paio di refusi ed è stato unificato l'uso delle lettere maiuscole e minuscole, per dare al nostro documento più rappresentativo una forma corretta.

Nelle pagine che seguono trovate: nella colonna di sinistra il testo dello statuto vigente, mentre nella colonna di destra il nuovo testo che sarà votato dall'assemblea. A sinistra troverete, barrati, i testi degli articoli 19 bis 6 e 43.4 di cui sarà proposta l'eliminazione in quanto incorporati nella nuova stesura dello statuto.



NOVITÀ

dello STATUTO



1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
Titolo I Costituzione, sede, durata e scopo della Cooperativa Art. 1 – Costituzione, sede e durata 1.1. Il giorno 23 marzo 1884 in Bologna fu costituita la Società Anonima Cooperativa per la Costruzione e il Risanamento di Case per gli Operai, ora denominata “Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna, società Cooperativa” (di seguito “Cooperativa”) con sede in Bologna. 1.2. La durata è fissata fino al 23 (ventitré) marzo 2084 (duemilaottantaquattro) salvo successive proroghe. 1.3. La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie e succursali in altri comuni del territorio della Città Metropolitana di Bologna.	
Art. 2 – Oggetto sociale 2.1. La Cooperativa è a proprietà indivisa e ha lo scopo di provvedere, con spirito mutualistico, con finalità solidaristiche e senza fine di lucro alla costruzione, al risanamento, all’acquisto per l’assegnazione in godimento ai soci di alloggi di edilizia residenziale e commerciale, a Bologna e provincia. 2.2. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento, pur con facoltà, di instaurare rapporti diversificati in relazione alle esigenze di particolari categorie di soci riconosciute meritevoli di tutela. 2.3. Nei limiti di legge, nonché nei limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti interni, la Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
Art. 3 – Attività 3.1. La Cooperativa ha per oggetto principalmente l’assegnazione in godimento ai soci, a condizioni migliori di quelle di mercato, di immobili abitativi realizzati, recuperati o comunque in qualsiasi forma acquisiti, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all’oggetto sociale principale.	
3.2. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l’oggetto, la Cooperativa può compiere ogni atto e operazione, e sottoscrivere qualsiasi contratto di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria nei limiti di legge, nonché avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti od ammessi dalle disposizioni di legge in vigore.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
3.3. In particolare, a mero titolo esemplificativo, la Cooperativa può, nel rispetto, con le esclusioni e con i limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente: a) acquistare e permutare aree; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare e costituire o acquistare l'usufrutto sugli stessi; b) effettuare interventi di manutenzione, recupero, costruzione, ricostruzione o riqualificazione di singoli immobili o di intere aree urbane, sia direttamente in economia sia mediante appalto ad imprese di costruzione;	
c) provvedere all'amministrazione degli immobili assegnati in godimento ai soci; d) provvedere anche mediante la partecipazione a società all'uopo costituite, alla gestione amministrativa e condominiale degli immobili residenziali di utilizzo pubblico e/o privato;	
e) realizzare, acquistare, concedere in locazione anche a soggetti non soci, nonché alienare unità immobiliari con destinazione non residenziale, nei limiti in cui ciò non comporti un pregiudizio dell'attività principale e sia comunque finalizzato a potenziare i mezzi della Cooperativa da destinare all'attività principale;	
f) contrarre qualsiasi operazione bancaria, mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie comunque dirette al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari, operazioni di copertura di rischio di tassi e la raccolta di risparmio mediante l'emissione di obbligazioni in conformità alle disposizioni di legge vigenti;	
g) ricevere prestiti dai soci, persone fisiche, destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previste dal presente statuto e dalle leggi vigenti. La gestione e la raccolta del prestito sociale è disciplinata da apposito regolamento	
h) stipulare contratti di assicurazioni, nell'interesse della Cooperativa o dei soci; i) concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Cooperativa o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
j) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico italiano o dell'unione europea, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, partecipare o costituire società di capitali e società di scopo ai fini del conseguimento diretto o indiretto degli scopi sociali della Cooperativa ed eventualmente anche assumerne il controllo; k) promuovere e/o gestire direttamente o in convenzione con altre società, iniziative ricreative e culturali rivolte ai propri soci, utili a diffondere ed a rafforzare i principi del reciproco aiuto ed i legami di solidarietà.	
Titolo II Patrimonio della Cooperativa Art. 4 – Consistenza del patrimonio 4.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore non superiore al massimo previsto dalla legge e non inferiore a € 25,82 (Euro venticinque virgola ottantadue);	
b) dalla riserva ordinaria nonché da eventuali riserve straordinarie, costituite con delibera dall'assemblea e/o previste dalla legge; c) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che le pervengano, costituendo con essi un fondo speciale, per il quale tiene una voce separata nel proprio patrimonio. 4.2. La Cooperativa potrà costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile.	
Art. 5 – Azioni 5.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Non possono essere cedute né negoziate.	
5.2. Le azioni sono rappresentate da un certificato staccato da apposito registro a matrice numerato progressivamente e sono firmate dal legale rappresentante della Cooperativa. In caso di smarrimento possono emettersi duplicati dei certificati a spese dei titolari richiedenti.	5.2. Le azioni sono rappresentate da un certificato staccato da apposito registro a matrice numerato progressivamente e sono firmate dal legale rappresentante della Cooperativa. In caso di smarrimento possono emettersi duplicati dei certificati a spese dei titolari richiedenti. Le azioni originariamente rappresentate da un certificato cartaceo, nonché quelle di futura attribuzione, potranno essere dematerializzate, purché il regime di dematerializzazione riguardi tutte le azioni in circolazione.
Art. 6 – Limiti al possesso azionario e liberazione delle azioni 6.1. Nessun socio può possedere più di una azione.	
6.2. Il pagamento dell'azione si effettua presso la sede della Cooperativa, all'atto dell'annotazione nel libro dei soci.	6.2 Il pagamento dell'azione e delle spese d'iscrizione deliberate dal Consiglio di Amministrazione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione a Socio. In caso di non accoglimento della domanda l'importo versato sarà integralmente restituito.

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
6.3 Contestualmente viene rilasciato al socio il certificato di iscrizione.	6.3 Il certificato d'iscrizione viene consegnato al socio a seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione
Art. 7 – Prestito sociale 7.1. Salva l'ipotesi della costituzione di patrimoni ex art. 2447 bis e seguenti del codice civile, la Cooperativa può effettuare la raccolta di prestiti esclusivamente fra i propri soci, in conformità alle disposizioni contenute nel "Regolamento per la raccolta del prestito sociale" e nel rispetto della vigente normativa. Nel contesto della facoltà concessa dallo statuto di costituire patrimoni separati ex art. 2447 bis e seguenti del codice civile, la Cooperativa potrà provvedere e regolare l'eventuale apporto di terzi, possibile anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi, destinati non solo ai soci ma anche ai terzi, con durata commisurata allo specifico affare e al quale sia destinato il patrimonio. Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi.	
7.2. L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria che stabilirà l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi e del rimborso, prevedendo che a questi siano destinati in via esclusiva i proventi dell'affare stesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2514 del codice civile. 7.3. Si applica la disposizione dell'art. 2447 octies del codice civile in tema di assemblea speciale.	
Titolo III Dei soci Art. 8 – Requisiti e procedura di ammissione alla Cooperativa 8.1. Possono essere soci i cittadini italiani nonché le persone fisiche residenti in Italia da almeno cinque anni che godono della piena capacità giuridica e di agire. Possono altresì essere soci le società di mutuo soccorso, le cooperative, gli istituti di credito, le fondazioni bancarie e non, gli istituti di previdenza e similari e, con i limiti di cui al successivo art. 9, gli eredi del socio deceduto. 8.2. Il richiedente deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione dichiarando di obbligarsi all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea. 8.3. Non possono essere ammessi a socio coloro che abbiano riportato condanne penali che, da sole o congiunte con pene pecuniarie, siano superiori ai tre anni di reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
8.4. Non possono essere ammessi a socio coloro che tengano condotta riprovevole, anche se questa non dia luogo a fatti perseguibili penalmente nonché coloro che abbiano interessi contrari agli scopi della Cooperativa. In particolare non possono essere ammessi a socio coloro che sono stati precedentemente esclusi dalla Cooperativa.	
8.5. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla domanda di ammissione, con obbligo di motivare entro 60 (sessanta) giorni, l'eventuale rigetto della medesima.	
8.6. Il Consiglio ha facoltà di richiedere al candidato informazioni e chiarimenti in merito ai dati forniti in sede di presentazione della domanda di ammissione, con obbligo di rispettare le vigenti disposizioni di legge in tema di tutela dei dati personali. 8.7. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiedente, nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ai sensi dell'art. 2528 del codice civile.	
8.8. L'ordine di iscrizione dei sottoscrittori nel libro dei soci determina l'anzianità.	
8.9. Il socio ha l'obbligo di comunicare a mezzo di lettera raccomandata ogni eventuale cambio di indirizzo. In difetto, per i rapporti sociali il domicilio del socio è quello risultante dalla richiesta di ammissione	8.9. Il Socio ha l'obbligo di comunicare a mezzo di lettera raccomandata, con PEC o con altra forma resa disponibile dalla Cooperativa, ogni eventuale cambio di indirizzo. In difetto, per i rapporti sociali il domicilio del Socio è quello risultante dalla richiesta di ammissione.
Art. 9 – Recesso, esclusione e morte del socio 9.1. La qualità di socio si perde in seguito a recesso od esclusione e morte. 9.2. La domanda di recesso del socio nei casi in cui sia ammesso dalla legge e dallo statuto, deve essere comunicata alla Cooperativa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante la compilazione ed il deposito di apposito modulo presso la sede della Cooperativa. Il recesso del socio deve essere annotato nel libro dei soci ed avrà effetto dal momento della ricezione da parte del socio della comunicazione del provvedimento di accoglimento disposto dal Consiglio di Amministrazione.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
9.3. L'esclusione del socio può aver luogo per gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento per i soci assegnatari, dall'atto di assegnazione ovvero nei casi previsti dagli artt. 2286, 2288 e 2531 del codice civile, nonché per il verificarsi anche di una sola delle circostanze previste dall'art. 8 dello statuto.	9.3 L'esclusione del socio può aver luogo, oltre che nei casi previsti dall'art. 8.4, per gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento per i soci assegnatari, dall'atto di assegnazione ovvero nei casi previsti dagli artt. 2286, 2288 del codice civile. In particolare può essere escluso il socio: - che abbia perso i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa; - che ponga in essere comportamenti incompatibili con la realizzazione dello scopo mutualistico o ad esso espressamente contrari; - che si sia reso responsabile di atti dannosi, anche morali o reputazionali, nei confronti della Cooperativa, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo; in particolare ed a titolo esemplificativo, saranno considerati tali i comportamenti: a) di diffusione di notizie non rispondenti al vero e decettive sulla Cooperativa ed i suoi esponenti aziendali; b) di danneggiamento degli immobili assegnati in godimento e le loro parti comuni, nonché più in generale i beni della cooperativa; c) i comportamenti lesivi od ingiuriosi nei confronti degli amministratori e/o dipendenti della Cooperativa. Tali comportamenti sono presupposto per l'esclusione tanto che siano commessi in danno della Cooperativa che in danno delle sue società controllate o collegate o, comunque, destinate all'erogazione in via mediata dello scambio mutualistico.
9.4. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione al socio escluso.	
9.5 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla corte arbitrale di cui al successivo art. 11) nei termini di legge. 9.6. Il mancato pagamento delle corrisposte di godimento, come degli oneri accessori, costituisce causa di esclusione del socio, previo esercizio di azione giudiziale per morosità da parte della Cooperativa, condizionatamente alla pronuncia della relativa ordinanza di convalida.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
9.7. In caso di morte del socio, l'erede dell'azione, designato dagli altri eredi, può subentrare nella partecipazione del socio defunto se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, ai sensi dell'art. 46 dello statuto. La richiesta di successione nella partecipazione del socio deceduto deve essere esercitata dall'erede con dichiarazione scritta da inviare ovvero depositare presso la sede della Cooperativa entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio deceduto viene liquidata e tutti i rapporti fra il socio e la Cooperativa sono risolti. Qualora gli eredi siano più d'uno, la richiesta di successione deve essere avanzata da tutti gli eredi congiuntamente, con indicazione dell'erede a cui dovrà essere intestata la azione. Il Consiglio di Amministrazione disporrà la iscrizione a libro soci dell'erede del socio deceduto a far tempo dalla data di accettazione della richiesta di successione, previa verifica della sussistenza in capo all'erede dei requisiti di cui al precedente articolo 8.1.	
Art. 10 – Scioglimento del rapporto sociale e rapporti mutualistici 10.1. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo quanto previsto, in caso di morte, dall'art. 9.7 e 9.8.	
10.2. In caso di recesso o di morte del socio ed in mancanza di successione di un erede nella partecipazione societaria, è previsto il rimborso del valore nominale dell'azione.	10.2. In caso di recesso, di esclusione o di morte del Socio ed in assenza di successione di un erede nella partecipazione societaria, è previsto il rimborso del valore nominale dell'azione.
Art.11 – Arbitrato Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e componenti dell'organo di controllo o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e purché possano essere per legge oggetto di arbitrato, saranno decise da un arbitro unico nominato, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. L'arbitro giudicherà ritualmente secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c. L'arbitrato avrà sede a Bologna.	
Titolo IV Organi della Cooperativa Rappresentanza Art. 12 – Organi della Cooperativa Gli organi della Cooperativa sono: a) l'Assemblea b) il Consiglio di Amministrazione c) il Collegio dei Sindaci d) il Comitato Elettorale e) il Revisore legale dei conti	

CAPO I ASSEMBLEA Art. 13 –Composizione 13.1. L'assemblea, composta dai soci aventi l'anzianità di iscrizione di almeno 3 (tre) mesi, è l'organo deliberante della Cooperativa e le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione all'oggetto delle deliberazioni previste.	
Art. 14 – Periodicità e compiti 14.1 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile. Nell'anno del rinnovo delle cariche sociali, un'ulteriore assemblea è convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dall'assemblea elettiva per l'approvazione degli indirizzi triennali di programma e del bilancio triennale di previsione che include il costo complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione.	
14.2. Qualora sia presentata istanza motivata da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti nel libro soci, l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della predetta istanza. L'assemblea ordinaria: 1. approva gli indirizzi triennali di programma; 2. approva il bilancio triennale di previsione; 3. approva il Bilancio dell'Esercizio Precedente e la relativa Relazione sulla Gestione; 4. nomina gli amministratori, i sindaci, i componenti il comitato elettorale; 5. conferisce e revoca, sentito il Collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del codice civile ai sensi dell'art. 30 del presente statuto, determinando il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; 6. determina l'ammontare del gettone di presenza da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; 7. Approva i regolamenti previsti dal presente statuto, con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria. 8. Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Cooperativa riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
Art. 15 – assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulla nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori e su ogni altra materia di sua espressa competenza.	

Art. 16 – Procedura di convocazione 16.1. Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, le modalità di svolgimento e le modalità per l'espressione del voto per corrispondenza quando previsto. 16.2. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. L'avviso deve essere pubblicato su un quotidiano locale, nel periodico "Tribuna dei soci" e affisso nella sede sociale e negli appositi albi collocati nell'atrio di ciascun fabbricato della Cooperativa, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 16.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quanto in precedenza stabilito, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
Art. 17 – Documenti per l'assemblea di approvazione del bilancio Il Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea annuale ordinaria, terrà a disposizione dei soci, nella sede della Cooperativa, copia del bilancio, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei sindaci.	
Art. 18 – Funzionamento 18.1. La Cooperativa opera per garantire l'effettiva partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, quando previsto nell'avviso di convocazione e chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. Le modalità e le forme per l'espressione del voto per corrispondenza sono disciplinate dallo statuto.	
18.2. I soci presenti personalmente eleggono il presidente dell'assemblea, un segretario e almeno tre scrutatori, questi ultimi scelti tra i soci che non occupino cariche sociali, non appartengano a Commissioni territoriali, non siano dipendenti né collaboratori stabili della Cooperativa.	
18.3. Per le votazioni, presidente, segretario e scrutatori formano il seggio elettorale, coadiuvati per il voto per corrispondenza dal Comitato elettorale.	18.3 Per le votazioni, presidente, segretario e scrutatori formano il seggio elettorale, coadiuvati per il voto per corrispondenza dal Comitato elettorale. Nel caso di voto per corrispondenza, il comitato elettorale svolge la funzione di coordinamento, monitoraggio e di conteggio dei voti pervenuti secondo tale modalità e sottoscrive il verbale della seduta unitamente a presidente, segretario e scrutatori per legittimare l'esito cumulativo delle votazioni, comprensivo di quelle acquisite in presenza.

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
18.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, tenendo conto anche del voto espresso per corrispondenza quando previsto con la convocazione dell'assemblea.	
18.5. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
18.6. Quando in una tornata non sia possibile esaurire l'ordine del giorno, l'assemblea può essere prorogata da chi la presiede con dichiarazione inserita nel verbale, senza necessità di altro avviso di convocazione.	
Art. 19 – Diritti e doveri del socio in assemblea 19.1. Ogni socio ha un voto e deve intervenire personalmente sia in caso di presenza in assemblea che nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza.	Art. 19 - Diritti e doveri del socio in assemblea 19.1 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione sociale posseduta. Ogni socio ha un voto e deve intervenire personalmente sia in caso in cui intervenga in presenza in assemblea che nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza. Sia in prima convocazione che in quelle successive, il socio che esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. Per le votazioni si procederà con voto palese, ferma restando la modalità di espressione del voto tramite scheda esercitato direttamente in assemblea. La Cooperativa potrà adottare e regolamentare, nel rispetto delle disposizioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto a condizione che queste garantiscano i necessari requisiti di sicurezza, compresa l'identificazione degli aventi diritto ed il conteggio dei voti espressi.
19.2. Non è ammessa la rappresentanza del socio in assemblea.	19.2 Non è ammessa la rappresentanza del socio in assemblea e nel voto per corrispondenza.
19.3. Il socio non ha diritto di voto quando nell'assemblea si debba deliberare su argomenti che lo riguardano personalmente.	

Art. 19 bis – Voto per corrispondenza

19 bis 1. Gli amministratori possono prevedere il voto per corrispondenza con apposita indicazione nell'avviso di convocazione solo nel caso di assemblea ordinaria.

Art. 19 bis – Voto per corrispondenza

19 bis 1a. Gli amministratori potranno consentire ai soci – prevedendolo nell'avviso di convocazione – di esprimere il proprio voto per corrispondenza, solo nel caso di assemblea ordinaria.

19 bis 1b. Il voto per corrispondenza e mediante scheda in assemblea, è obbligatorio per le deliberazioni che concernono la nomina e il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque determinare di volta in volta ulteriori deliberazioni per le quali prevedere l'utilizzo di tale forma di voto, per le assemblee ordinarie.

Il voto espresso per corrispondenza conserva validità anche per le convocazioni successive alla prima.

19 bis 1c. L'avviso di convocazione dovrà contenere per esteso la delibera che si sottopone ad approvazione.

Il voto potrà essere esercitato per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente e al Regolamento del voto per corrispondenza adottato dall'Assemblea.

Il voto per corrispondenza, dovrà essere esercitato presso i seggi appositamente costituiti nei tempi indicati nell'avviso di convocazione stesso ovvero, in mancanza, in base a quanto indicato nell'apposito Regolamento.

Le istruzioni e la documentazione relative al voto per corrispondenza saranno rese pubbliche contestualmente all'avviso di convocazione dell'assemblea sul sito internet della Cooperativa e nel periodico Tribuna dei soci.

Qualora le predette istruzioni per esercitare il voto per corrispondenza non siano riportate direttamente nell'avviso di convocazione, quest'ultimo dovrà riportare l'indicazione delle modalità alternative con cui tali istruzioni verranno rese disponibili ai soci sul sito internet della Cooperativa e rese disponibili in formato cartaceo presso le commissioni territoriali

o, in alternativa, con modalità che dovranno comunque garantire una diffusione delle informazioni stesse almeno equivalente alla pubblicazione con l'avviso di convocazione.

Il socio che abbia espresso il proprio voto per corrispondenza non potrà partecipare alla Assemblea, se non come mero uditor, né potrà esprimere nuovamente il proprio voto.

Resta - in ogni caso - ferma la possibilità, anche per il socio che abbia votato per corrispondenza, di

	alle deliberazioni per le quali il voto per corrispondenza non sia stato ammesso ovvero espresso.
19 bis 2. L'avviso di convocazione dovrà contenere per esteso la delibera che si sottopone ad approvazione, le istruzioni necessarie per esercitare validamente il voto per corrispondenza oppure l'indicazione delle modalità alternative alla pubblicazione in avviso di convocazione con cui tali istruzioni verranno rese disponibili ai soci. In ogni caso, le istruzioni per esercitare validamente il voto per corrispondenza da parte del Socio dovranno essere rese disponibili con le medesime tempistiche previste per l'avviso di convocazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Cooperativa. Con la delibera di approvazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione fisserà altresì le modalità di informazione sulle delibere da assumere e di messa a disposizione della documentazione assembleare – con particolare riferimento ai progetti di bilancio così che anche i soci possano esprimere la loro volontà in maniera informata e consapevole; in ogni caso, le predette informazioni e documentazione dovranno essere fornite almeno in formato digitale tramite il sito internet della società. A titolo esemplificativo e non tassativo, le medesime potranno, altresì, essere messe a disposizione (I) in formato cartaceo presso la sede della Cooperativa e delle Commissioni territoriali, (II) mediante la pubblicazione in formato cartaceo o digitale di ulteriore materiale di approfondimento (ad esempio opuscoli o altro materiale informativo sul bilancio e sulle materie all'ordine del giorno), nonché (III) tramite riunioni ed altre comunicazioni dedicate ai soci.	Art. 19 bis 2. Le operazioni di voto per corrispondenza sono affidate alle Commissioni territoriali, con la collaborazione del personale amministrativo della Cooperativa. Per esigenze particolari e contingenti, può essere impiegato anche personale qualificato esterno su delibera del Consiglio di Amministrazione. Lo spoglio dei voti pervenuti è compito del Comitato elettorale che potrà avvalersi anche di suoi delegati. Detto Comitato dovrà redigere apposito verbale indicante il numero dei voti per corrispondenza pervenuti, quelli validi, nonché l'esito degli stessi; tali informazioni dovranno essere conservate con la massima diligenza e riservatezza inderogabile. Tali verbali verranno resi noti in sede di assemblea generale dei soci e i relativi esiti verranno proclamati unitamente ai voti espressi in assemblea.
19 bis 3. Con delibera del Consiglio d'Amministrazione le operazioni relative al voto per corrispondenza, incluso lo scrutinio delle schede, potranno essere assegnate a soggetti terzi scelti sulla base di requisiti di professionalità e imparzialità. Al fine di garantire la piena copertura della fase esecutiva dell'esercizio del voto, i soggetti, terzi, eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione saranno affiancati dalla collaborazione delle Commissioni territoriali dal personale amministrativo della Cooperativa. L'intera procedura si svolgerà sotto la direzione del Comitato elettorale e del Collegio sindacale i quali, ciascuno nell'ambito dei propri compiti statuari, avranno funzioni di indirizzo e supervisione, verifica a garanzia del corretto andamento delle operazioni stesse.	Art. 19 bis 3. Per l'esercizio del voto sono istituiti i seggi nelle sedi delle Commissioni territoriali.

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
19 bis 4. Il Socio potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza esclusivamente utilizzando e consegnando personalmente una apposita scheda, c.d. "modulo di voto per corrispondenza", che verrà resa disponibile dalla Cooperativa secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della convocazione.	Art. 19 bis 4. L'intera procedura del voto per corrispondenza, incluso lo scrutinio delle schede, sarà effettuata, anche in luogo diverso rispetto a quello nel quale si svolge l'assemblea, sotto la direzione e il controllo del Comitato elettorale il quale ha funzione di indirizzo, verifica e garanzia del corretto espletamento delle operazioni di voto, oltreché di segretezza degli esiti dello spoglio qualora questo avvenga presso i seggi nelle sedi territoriali delle Commissioni e prima dell'assemblea dei soci.

BOZZA

19 bis 5. Il modulo di voto per corrispondenza potrà essere utilizzato esclusivamente mediante consegna entro un termine non successivo al terzo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea cui si riferisce, presso la sede della Cooperativa o di una delle Commissioni territoriali non essendo ammesso l'invio in altra forma.

A tal fine il Socio dovrà recarsi personalmente nel luogo dedicato, munito del proprio documento d'identità valido ed idoneo al suo riconoscimento.

Tenuto conto dello specifico assetto normativo che disciplina il voto nelle assemblee delle società cooperative, non sarà invece possibile per i soci delegare altri a compilare o a consegnare per loro conto il modulo di voto per corrispondenza.

All'atto della consegna del modulo di voto per corrispondenza, il personale incaricato dalla Cooperativa provvederà a identificare il Socio, indicandone le generalità su apposito registro, per consentire l'espletamento corretto dell'esercizio di voto al Socio ed evitare la duplicazione delle espressioni di voto da parte di uno stesso Socio o la sua successiva espressione di voto in assemblea.

Il modulo di voto per corrispondenza dovrà prima essere compilato presso uno dei luoghi indicati, in uno spazio riservato e dedicato alla compilazione del modulo stesso, poi dovrà essere inserito in una busta chiusa, garantendo comunque l'anonimato del voto riguardante il rinnovo delle cariche sociali. Detta busta verrà introdotta dal Socio stesso in un'apposita urna sigillata, alla presenza del personale terzo addetto alla supervisione delle operazioni di voto.

Il voto così espresso sarà computato unitamente ai voti espressi in assemblea.

Le urne contenenti i moduli di voto per corrispondenza saranno conservate secondo modalità idonee a garantire che esse possano essere aperte unicamente per lo spoglio dei moduli medesimi e consegnate ciascuna presso la sede della Cooperativa al termine del periodo stabilito per esprimere il voto per corrispondenza.

I moduli di voto per corrispondenza saranno, altresì, conservati dopo che lo spoglio sia stato effettuato, al fine di consentire anche successivamente delle verifiche di regolarità del voto, ove si rendesse necessario.

~~19 bis 6. Al termine dell'assemblea e prima della proclamazione del suo definitivo risultato, si darà luogo allo spoglio dei moduli per il voto per corrispondenza. Verrà redatto un apposito verbale che dettaglierà i risultati del voto espresso in assemblea, quelli pervenuti per corrispondenza ed il risultato complessivo della votazione per ciascun punto all'ordine del giorno.~~

Art. 19 bis 5. Durante l'assemblea di riferimento dei soci, al termine delle votazioni, ai sensi dell'art. 18.6, il Presidente dell'assemblea potrà prorogare la seduta e indicare la data, non superiore a 15 giorni, e l'orario per la prosecuzione dell'assemblea e consentire, lo spoglio delle schede contenenti i voti espressi, il tutto nel rispetto delle modalità e forme previste dalle inderogabili norme di legge.

Lo spoglio e la lettura dell'esito delle votazioni avverrà sotto la direzione del Comitato Elettorale, che potrà avvalersi anche di suoi delegati entro la chiusura dell'assemblea generale dei soci, la quale si chiuderà con la proclamazione dell'esito delle votazioni di tutti i voti espressi anche per corrispondenza. da parte del Presidente dell'assemblea.

Verrà redatto un apposito verbale, del quale ne verrà data lettura in assemblea generale dei soci, che dettaglierà i risultati del voto ed il risultato complessivo della votazione per ciascun punto all'ordine del giorno e che costituirà parte integrante del verbale dell'assemblea. .

Eliminato integralmente

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
Art. 20 – Quorum costitutivi e deliberativi 20.1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci non inferiore alla metà degli iscritti più uno e delibera a maggioranza assoluta. 20.2. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché superiore al numero dei consiglieri presenti, salvo il disposto dell'art. 47 dello statuto. 20.3. Essa delibera a maggioranza assoluta, escluse le delibere previste dall'art. 47 dello statuto, nonché nel caso in cui maggioranze qualificate siano richieste da disposizioni di legge vincolanti.	
CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO DEI SINDACI COMITATO ELETTORALE REVISORE LEGALE DEI CONTI Art. 21 – Composizione e procedure di elezione del Consiglio di Amministrazione 21.1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 11 (undici) componenti, eletti dall'assemblea e scelti tra i soci assegnatari e non, intendendosi per assegnatari tutti quei soci che, con diritto, abitano un appartamento della Cooperativa. 21.2 I consiglieri da eleggere sono 5 (cinque) per ciascuna categoria di soci; l'undicesimo eletto sarà colui che, fra i rimanenti, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze indipendentemente dalla lista di appartenenza.	
21.3. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione nel libro dei soci. 21.4. Tutti i soci possono candidarsi alla carica di consigliere; non possono essere eletti i soci che alla data dell'assemblea non abbiano l'anzianità di iscrizione di almeno 12 (dodici) mesi o si trovino in contrasto con gli interessi della Cooperativa o ne siano dipendenti.	
21.5. Ogni socio deve votare due schede per la formazione di una duplice graduatoria, una dei candidati assegnatari e l'altra dei non assegnatari. 21.6. Con regolamento approvato dall'assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi dei presenti saranno indicate specificatamente le procedure ed i requisiti per la elezione dei consiglieri.	
Art. 22 – Durata del Consiglio di Amministrazione e retribuzione dei consiglieri 22.1. I consiglieri ricoprono la carica per 3 (tre) esercizi. La scadenza coincide con la data dell'assemblea convocata per la discussione e l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili per un limite massimo di 3 (tre) mandati continuativi.	Art. 22 – Durata del Consiglio di Amministrazione e compenso dei consiglieri 22.1 I consiglieri ricoprono la carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza coincide con la data dell'assemblea convocata per la discussione e l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
22.2. Ai consiglieri spetta il gettone di presenza deliberato dall'assemblea, oltre al rimborso di spese sostenute nell'espletamento dell'incarico. Può essere inoltre previsto un compenso per i consiglieri deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base all'eventuale incarico conferito, singolo e/o plurimo. Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei compensi approvati dall'assemblea, i compensi erogati al presidente, vicepresidente e ai consiglieri delegati e/o incaricati saranno dettagliati in nota integrativa a consuntivo di ogni annualità.	
	22.3. Un consigliere può essere eletto alla carica di presidente per un massimo di tre mandati anche non consecutivi. Tale regola ha anche valenza retroattiva, comprendendo i mandati di presidenza già svolti, nonché quello in corso di svolgimento all'atto dell'approvazione della presente disposizione statutaria.
	22.4. La modifica o la rimozione dell'Art. 22.3. potrà avvenire solo con il voto favorevole almeno del 5% (cinque per cento) dei soci aventi diritto al voto iscritti a libro soci al momento dello svolgimento dell'apposita assemblea.
	22.5. Anche la modifica o la rimozione della clausola di maggioranza qualificata di cui all'Art. 22.4 potrà avvenire solo con il voto favorevole almeno del 5% (cinque per cento) dei soci aventi diritto al voto iscritti a libro soci al momento dello svolgimento dell'apposita assemblea.
Art. 23 – Presidente, vicepresidente, comitato esecutivo e consiglieri delegati	
23.1 Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente	23.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il presidente.
23.2. Il presidente nomina, entro 5 (cinque) giorni dalla propria elezione, un vicepresidente scelto fra i consiglieri.	23.2 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il vicepresidente.
23.3. La Cooperativa è rappresentata legalmente dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente.	
23.4. Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, può nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione. Può transigere liti, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
23.5. Nei limiti fissati dagli artt. 2381 e 2544 del codice civile, nonché dalle disposizioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tra cui comunque il presidente, o a uno o più consiglieri delegati, fissando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega nonché, sentito il parere del Collegio sindacale, la misura del compenso eventualmente spettante in ragione delle funzioni attribuite.	
23.6 Al presidente, al vicepresidente, agli eventuali consiglieri delegati spettano le remunerazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.	23.6 L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche che sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione, quando necessario, sentito il parere del Collegio Sindacale. Se l'assemblea non delibera diversamente, si intende confermato l'importo complessivo previsto dall'ultima delibera assunta anche se relativa a un precedente mandato triennale.
Art. 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione 24.1. Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. 24.2. La convocazione è eseguita a mezzo di comunicazione scritta o telematica almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di particolare urgenza, anche con altri mezzi, ma almeno un giorno prima della riunione stessa e salva la prova di ricezione. L'intervento in Consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente della seduta consigliere ed il soggetto verbalizzante.	
24.3. In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce nell'ordine il vicepresidente, il consigliere più anziano di nomina continuativa e, in caso di parità di nomina, il consigliere più anziano di età. 24.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 6 (sei) consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti. 24.5. Il consigliere ha diritto di partecipare alla discussione su argomenti che lo riguardano personalmente, ma non ha voto e non può essere presente al momento della delibera.	

Art. 25 – Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione

25.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge e allo statuto e in attuazione degli indirizzi di programma e del bilancio di previsione approvati dall'assemblea, alla gestione della Cooperativa per il miglior raggiungimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea.

25.2. In particolare spetta al Consiglio:

- a) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere gli indirizzi triennali di programma per l'approvazione dell'assemblea;
- d) redigere il bilancio triennale di previsione per l'approvazione dell'assemblea;
- e) redigere la relazione del programma triennale svolto e presentarla all'assemblea;
- f) redigere i bilanci e presentarli all'assemblea unitamente alla relazione contenente i criteri seguiti nella gestione;
- g) predisporre i regolamenti per l'approvazione dell'assemblea;

h) acquistare e permutare i terreni e gli edifici che riterrà utili al raggiungimento degli scopi sociali, accendere mutui, concedere ipoteche, assumere obbligazioni, riscuotere somme, stipulare convenzioni per l'acquisto del diritto di superficie su aree fabbricabili, porre in essere tutto quanto è consentito ai mandatar generali *ad negotia*, muniti di ogni più ampio potere per il raggiungimento degli scopi sociali, cedere a terzi, con patto di riscatto a termine, unità immobiliari non destinate ad uso abitativo;

- i) deliberare la stipulazione degli atti relativi all'assegnazione in godimento ai soci di alloggi della Cooperativa e fissarne il corrispettivo;
- j) provvedere all'assunzione del personale, stabilendone i compiti, la remunerazione, i premi e gli incentivi;
- k) stabilire le remunerazioni previste dal precedente art. 23;

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
l) concedere in locazione locali da adibire a negozi, magazzini, laboratori, uffici, autorimesse e posti auto, anche a non soci dando, a parità di condizioni, la preferenza ai soci, alle cooperative ed alle organizzazioni di carattere sociale; m) nominare commissioni e gruppi di lavoro, stabilendo i compiti, la eventuale remunerazione e/o l'entità del rimborso spese; n) nominare il responsabile preposto all'attuazione delle pratiche riguardanti la qualità delle opere e il responsabile della tutela dei dati personali conformemente alla legge; o) effettuare investimenti in titoli di Stato, obbligazioni e/o strumenti finanziari emessi o garantiti da primarie istituzioni bancarie; p) assumere partecipazioni e nominare amministratori in altre società, in consorzi e cooperative;	
q) deliberare in merito alle domande di ammissione di nuovi soci, con l'obbligo di illustrare le ragioni di quanto deliberato nella relazione di bilancio; r) proporre all'assemblea la costituzione di uno o più patrimoni separati destinati a specifici affari, adottando le relative delibere a maggioranza assoluta dei propri componenti; s) presentare istanze alla pubblica Amministrazione, all'Unione Europea, agli enti locali, per l'ottenimento di contributi e finanziamenti, e per la partecipazione a gare ed appalti;	
t) Il Consiglio di Amministrazione deve convocare 2 (due) volte nel corso di ogni anno, il Comitato di coordinamento delle Commissioni soci al fine di fornire una relazione consuntiva e un'esposizione sulle prospettive di gestione dell'esercizio, per una migliore armonizzazione dell'attività dei due organi. A tali incontri il Comitato di coordinamento potrà invitare le Commissioni territoriali. Le risultanze di quanto discusso in quella sede saranno verbalizzate e gli atti d'interesse generale, che non siano attinenti a questioni personali, pubblicati in sintesi sul periodico della Cooperativa, la "Tribuna dei soci".	
25.3. Non potranno essere oggetto di delega le funzioni indicate alle precedenti lettere a), c), d), e), f), g), h), i), m), n), p), q), r), s).	
Art. 26 – Responsabilità dei consiglieri di Amministrazione I consiglieri sono solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 2392 del codice civile, dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. La responsabilità degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel verbale delle sedute e delle delibere del Consiglio, dandone immediata notizia scritta al	

Art. 27 – Firma del presidente e del vicepresidente Gli atti che obbligano la Cooperativa debbono recare la firma del presidente. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.	
Art. 28 – Composizione e compiti del Collegio sindacale 28.1. Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i quali durano in carica 3 (tre) esercizi. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. 28.2. I sindaci debbono controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto. Debbono altresì redigere la relazione annuale da allegare al bilancio, indicando in modo specifico i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale. Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e/o dallo statuto. 28.3. I sindaci possono in ogni momento effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarli il verbale da inserire nell'apposito libro.	
Art. 29 – Composizione e compiti del Comitato elettorale Il Comitato elettorale si compone di 5 (cinque) membri scelti tra i soci della Cooperativa Risanamento che non abbiano presentato la propria candidatura al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato elettorale è composto da 3 (tre) membri indicati dal Comitato di coordinamento delle Commissioni soci e da 2 (due) membri indicati dal Consiglio d'Amministrazione in carica. I membri supplenti sono 2 (due) indicati uno per parte. Il Comitato elettorale è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice. Le nomine successive saranno votate dall'assemblea dei soci l'anno precedente a quello statutariamente previsto per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione. Il Comitato elettorale ha l'incarico di proporre all'assemblea le due liste dei candidati al Consiglio d'Amministrazione, uno di soci assegnatari e uno di soci non assegnatari e di sovrintendere le operazioni di voto e di spoglio delle schede pervenute per corrispondenza con funzione di supervisione, verifica a garanzia del corretto andamento delle operazioni stesse. L'ufficio del Comitato elettorale non è remunerativo. In caso di voto per corrispondenza il Comitato elettorale svolge le funzioni previste dall'art. 19.bis.3.	

Art.30 – Procedura di scelta e compiti del revisore legale dei conti 30.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione legale. 30.2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico che ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. 30.3. La legge determina i casi di ineleggibilità all'incarico della revisione legale dei conti. Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.	
30.4. Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti: a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che le disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.	
Titolo V Bilancio e riparto della eccedenza attiva Art. 31 – Durata dell'esercizio finanziario, procedure per la redazione del bilancio di esercizio 31.1. L'esercizio finanziario della Cooperativa ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 31.2. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. 31.3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, osservando le disposizioni di legge vigenti. 31.4. La relazione degli amministratori che accompagna il bilancio deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere mutualistico della Cooperativa. 31.5. Il Collegio sindacale nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'art. 2429 del codice civile, deve riferire sui criteri seguiti nella gestione sociale, come disposto dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	

Art. 32 – Distribuzione degli utili ed attribuzione dei ristorni
 32.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione;
- c) una quota non inferiore al 30% alla riserva straordinaria;
- d) ad eventuale fondo mutualistico.

32.2. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

32.3. Compete al Consiglio di Amministrazione di proporre all'assemblea, considerata la situazione economica e finanziaria della Cooperativa, la deliberazione di un eventuale ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

32.4. In particolare il ristorno che non costituisce un diritto soggettivo del socio, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

32.5. L'attribuzione del ristorno, prioritariamente destinata al consolidamento patrimoniale della Cooperativa, può avvenire con l'emissione di strumenti finanziari, nei limiti di cui all'art. 2514 del codice civile.

32.6. In ogni caso l'entità delle quote da destinare al ristorno tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre fino ad annullarsi quando quest'ultima appaia più vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato e congrua con quanto stabilito dalle convenzioni stipulate con l'Amministrazione comunale, configurandosi già in tal caso come vantaggio mutualistico.

32.7. Il ristorno riconosciuto a ciascun socio non può superare comunque l'1% dell'importo degli scambi mutualistici, come risultante dai ricavi del conto economico del bilancio avuti dal socio con la Cooperativa nell'esercizio al quale il ristorno si riferisce. L'entità complessiva del ristorno deliberato in ogni singolo esercizio non può comunque mai superare né il residuo risultante dall'attività con i soci, né il 10% di utili realizzati nell'esercizio al quale il ristorno si riferisce.

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
Art. 33 – Assegnazioni a riserva Sono assegnati ad un fondo di riserva ordinario gli importi dei diritti di ammissione, nonché gli importi delle azioni non conguagliate nei termini di prescrizione. Gli introiti ed i proventi derivanti da liberalità a favore della Cooperativa verranno assegnati al fondo speciale di cui al precedente art. 7.	
Art. 34 – Indistribuibilità delle riserve E' fatto divieto di distribuire fra i soci la riserva sia ordinaria che straordinaria, nonché il fondo speciale di cui ai precedenti artt. 7 e 33 durante la vita della Cooperativa, nel pieno rispetto dei limiti di cui all'art. 2514 del codice civile.	
Titolo VI Commissioni territoriali dei soci Art. 35 – Ripartizione su base territoriale dell'attività della Cooperativa Il territorio su cui opera la Cooperativa è suddiviso in zone territoriali, come individuate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere delle commissioni dei soci, nelle quali operano le commissioni stesse, istituite allo scopo di collaborare con il Consiglio di Amministrazione alla gestione del patrimonio sociale, in qualità di organismi ausiliari consultivi non vincolanti.	
Art. 36 – Competenza delle Commissioni territoriali dei soci 36.1. Le commissioni hanno competenza specifica, ciascuna nella zona territoriale nella quale è stata istituita, ma possono essere consultate congiuntamente dal Consiglio di Amministrazione su argomenti di carattere generale. 36.2. Spetta alle Commissioni territoriali: a) trasmettere al Comitato elettorale i nominativi dei candidati a loro pervenuti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci; b) proporre al Consiglio di Amministrazione suggerimenti per l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria dei fabbricati sociali e fornire indicazione in ordine agli interventi di piccola manutenzione alle parti del patrimonio destinate ad uso comune; c) proporre al Consiglio di Amministrazione nominativi di soci disponibili a partecipare alla gestione dei servizi sociali; d) verificare scrupolosamente l'osservanza da parte degli assegnatari delle norme statutarie e regolamentari, segnalando al Consiglio di Amministrazione violazioni degli artt. 42, 43, 44 e 45 dello statuto.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
Art. 37 – Composizione, procedura di elezione e durata in carica delle Commissioni territoriali 37.1. Ogni commissione territoriale è composta da un numero minimo di 3 (tre) membri e da un numero massimo di 7 (sette). Non possono essere membri di Commissioni territoriali i consiglieri di Amministrazione in carica. 37.2. Possono far parte delle commissioni i soci assegnatari e non assegnatari, eletti nelle riunioni dei soci delle rispettive zone territoriali, in conformità al relativo regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
37.3. Le deliberazioni delle riunioni di zona sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. 37.4. Risulteranno eletti, nell'ordine, i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di iscrizione nel libro dei soci.	
37.5. I componenti le Commissioni territoriali rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti. 37.6. Le elezioni delle Commissioni territoriali devono svolgersi nel termine di 30 (trenta) giorni dalle elezioni del Consiglio di Amministrazione.	
Art. 38 – Funzionamento delle Commissioni territoriali e comitato di coordinamento 38.1. Ogni singola Commissione di zona nomina il proprio responsabile ed il suo vice. I responsabili ed i vice responsabili così nominati costituiscono il Comitato di coordinamento delle Commissioni dei soci. Il Comitato di coordinamento così costituito nomina il proprio responsabile e 2 (due) vice responsabili ai sensi del regolamento Commissioni.	
38.2. Le convocazioni delle riunioni dei soci di zona verranno effettuate dal responsabile della commissione territoriale, mentre le convocazioni del comitato di coordinamento e delle riunioni generali delle commissioni verranno effettuate dal segretario responsabile.	
38.3. Il presidente del Consiglio d'Amministrazione, o in caso di suo impedimento il vicepresidente, ha il compito di convocare gli organismi sopraindicati Il Comitato di coordinamento coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella determinazione degli interventi di manutenzione conservativa del patrimonio da effettuarsi nel corso dell'esercizio o inseriti in un piano poliennale di attuazione. I movimenti finanziari attinenti la gestione delle commissioni dei soci, preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere inseriti nella contabilità della Cooperativa.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
Titolo VII Assegnazione in godimento Art. 39 – Avvisi di disponibilità di alloggi 39.1. Il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza dei soci l'elenco degli appartamenti disponibili, mediante avvisi affissi nella sede della Cooperativa o con altra forma ritenuta idonea. Il Consiglio indica le caratteristiche, la corrisposta di godimento e l'ammontare dell'eventuale prestito infruttifero occorrente per partecipare al bando. 39.2. I soci, che si trovano nelle condizioni volute dalla legge e dallo statuto per l'assegnazione degli appartamenti, debbono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione a mezzo di appositi moduli entro il termine fissato dal Consiglio stesso.	
Art. 40 Composizione del nucleo familiare Il presente statuto contempla come nucleo familiare la seguente composizione: 1) La singola persona 2) I componenti lo stato di famiglia che si dichiarano all'atto della domanda di assegnazione quali futuri conviventi del socio nell'alloggio. 3) Il coniuge 4) I figli nati ovvero adottati successivamente all'assegnazione in godimento. 5) I figli minori del coniuge o della persona convivente all'atto della domanda 6) Le coppie che hanno registrato regolare contratto di convivenza ai sensi della legge 76/2016.	Art. 40 Composizione del nucleo familiare Il presente statuto contempla come nucleo familiare la seguente composizione: 1) La singola persona 2) I componenti lo stato di famiglia che si dichiarano all'atto della domanda di assegnazione quali futuri conviventi del socio nell'alloggio. 3) Il coniuge o persona unita civilmente 4) I figli nati ovvero adottati successivamente all'assegnazione in godimento. 5) I figli minori del coniuge o della persona convivente all'atto della domanda 6) Le coppie che hanno registrato regolare contratto di convivenza ai sensi della legge 76/2016.
Art. 41 Requisiti per l'assegnazione in godimento di alloggi 41.1. Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere all'assegnazione in godimento degli alloggi, deve accertare che il socio abbia adempiuto tutte le obbligazioni sociali, non abbia controversie in corso con la Cooperativa e sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti. Il socio in regola con le disposizioni del presente comma potrà partecipare, senza alcuna preclusione riguardo alla propria residenza, ai bandi di assegnazione degli alloggi.	
41.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione deve accertare, sulla base della documentazione richiesta e prodotta, che il socio e i conviventi, componenti il nucleo familiare:	

- (i) non siano proprietari di altra abitazione, non siano possessori e/o titolari di diritto di abitazione di alloggi in usufrutto o quote dominanti che siano nella disponibilità, ovvero abbiano i requisiti d'idoneità abitativa prevista dalla normativa, nei Comuni ove la Cooperativa ha proprietà immobiliari ad uso abitativo e nei Comuni confinanti;
- (ii) nel caso di assegnazione di appartamenti che hanno beneficiato di contributi pubblici, gli assegnatari non dovranno essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, o di abitazione, di un alloggio o quote parti di esso nell'ambito del Comune ove si è realizzato l'intervento abitativo di cui all'assegnazione richiesta o ottenuta, e dei Comuni ad esso contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui l'assegnatario o un componente del nucleo familiare sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza).
- (iii) non superano globalmente i redditi stabiliti dalla legge per l'assegnazione in godimento di alloggi facenti parte di stabili che abbiano fruito di finanziamenti agevolati, concessi in forza delle leggi di edilizia economica e popolare e possiedano i requisiti richiesti dalla corrispondente legge di finanziamento;
- iv) possiedano tutti gli eventuali ulteriori requisiti tempo per tempo determinati dalle vigenti norme applicabili alla Cooperativa.

41.3. È considerata causa di impedimento della assegnazione e di decadenza, se già avvenuta, la titolarità in capo al socio o ad altro componente del nucleo familiare di diritti su immobili di edilizia economica popolare ovvero su immobili costruiti con finanziamenti pubblici ovunque situati sul territorio nazionale.

41.4. Il requisito della impossidenza del socio e dei conviventi componenti il nucleo familiare deve essere mantenuto per tutta la durata dell'assegnazione. A tal fine il socio assegnatario deve presentare, nel termine stabilito nell'atto di assegnazione e successivamente con periodicità non superiore ai 5 (cinque) anni dalla data di assegnazione dell'alloggio salvo diverse disposizioni di legge, una autocertificazione di impossidenza. In caso di inadempienza la Cooperativa provvederà alle opportune verifiche addebitando le spese al socio. L'Amministrazione della Cooperativa si riserva di procedere a verifiche. La dichiarazione mendace, costituisce causa d'immediata cancellazione dal libro soci e conseguente revoca dell'alloggio al socio.

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
41.5. Qualora il socio assegnatario o un componente il nucleo familiare ricevano in eredità, anche in comproprietà con altri, un immobile adibito a uso di abitazione di cui all'art. 41.2, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e allegare la documentazione relativa alla pratica successoria. La mancata comunicazione entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza della chiusura della successione costituisce causa di revoca dell'assegnazione dell'alloggio al socio da parte della Cooperativa. Nel caso in cui dalla documentazione inviata l'immobile risulti idoneo per dimensioni e per effettiva disponibilità a soddisfare le esigenze minime abitative della famiglia del nucleo familiare, sarà considerata causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio la mancata vendita, entro 180 (centottanta) giorni dalla accettazione dell'eredità, dell'immobile o quota di proprietà dello stesso.	
41.6. Fatte salve le disposizioni richiamate nel comma che precede, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del principio cooperativo, ha la facoltà di prorogare eccezionalmente oltre i 180 (centottanta) giorni e fino a un massimo di mesi 24 (ventiquattro) dall'accettazione dell'eredità la vendita dell'immobile o quota di proprietà dello stesso.	
41.7. Il nucleo familiare in cui convive una persona con disabilità permanente, certificata dall'autorità sanitaria, che in base a tale motivo ottiene in assegnazione un alloggio, costruito e/o adeguato di servizi accessori secondo quanto stabilito dalle norme in materia, dovrà, nel caso venga meno il requisito derivante dal soggetto disabile, lasciare l'alloggio entro un 1 (uno) anno per un altro dalle caratteristiche ordinarie scelto tra quelli messi a disposizione dalla Cooperativa. La presente disposizione non si applica se nel nucleo familiare rimanente coabitano persone oltre i sessantacinque anni, ovvero con patologie riconosciute dai servizi ASL e INPS.	
Art. 42 – Domanda di assegnazione – autorizzazione all'ospitalità 42.1. Il socio all'atto della presentazione della domanda di assegnazione di un appartamento della Cooperativa dovrà dichiarare per iscritto, per sé e per tutti i componenti il nucleo familiare, di possedere i requisiti di cui al precedente art. 41.2 e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni del presente statuto, in particolare di quanto stabilito in tutti i capi e punti al precedente art. 41, e con le norme di legge in materia.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
42.2. Il socio, sempre per sé e per tutti i componenti il nucleo familiare, dovrà presentare analoga dichiarazione, ogni qualvolta venga a variare la posizione del nucleo esistente all'atto dell'assegnazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta variazione, al fine di consentire agli organi preposti la verifica della nuova situazione. 42.3. Gli appartamenti verranno di regola assegnati in proporzione non vincolante di una camera da letto per persona, salvo eventuali diverse disposizioni di legge. Per particolari e comprovate ragioni di assistenza continua, verificate dal Consiglio di Amministrazione, il socio potrà fare richiesta di un alloggio composto da un'ulteriore camera da letto.	
42.4. L'ospitalità concessa a persone non presenti nel nucleo familiare originario è consentita nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali di abitazione previsti dalle normative vigenti. L'ospitalità di durata inferiore ai trenta giorni non comporta alcun onere informativo da parte del Socio assegnatario; l'ospitalità di durata superiore ai trenta giorni obbliga il Socio assegnatario alla tempestiva comunicazione in forma scritta alla Cooperativa delle generalità delle persone ospitate e della presumibile durata. Contestualmente il Socio assegnatario dovrà provvedere alla comunicazione prevista dalla normativa in materia di denuncia cessione fabbricati. La Cooperativa verifica il rispetto delle disposizioni sopra richiamate e di segnalare le violazioni all'autorità competente.	
42.5. Nel caso in cui il Socio assegnatario desideri richiedere la residenza nell'alloggio per un ospite, dovranno essere presentati i seguenti documenti: - copia di un documento d'identità dell'ospite; - copia dell'attestato o del permesso di soggiorno nel caso di cittadino straniero; - autocertificazione del casellario giudiziale che attesti l'assenza di condanne penali superiori ai tre anni di reclusione fatti salvi i benefici della riabilitazione autocertificazione di impossidenza come stabilito nel comma di cui all'art 41 dello statuto. Alla regolarità della presentazione dei documenti consegue l'accettazione della domanda se l'autocertificazione del casellario giudiziale è priva di segnalazione. In caso contrario è il Consiglio di Amministrazione che decide se accogliere o meno la domanda. La Cooperativa verifica la regolarità della documentazione; in caso di false dichiarazioni la residenza e l'ospitalità decadono con effetto immediato.	
42.6 In caso di ospitalità, con o senza residenza, il Socio ospitante è tenuto ad abitare in modo continuativo l'alloggio insieme al nucleo familiare ed è responsabile nei confronti della Cooperativa per il comportamento del soggetto ospitato.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
42.7 Anche nel caso di concessione della residenza l'ospite non entra a far parte del nucleo familiare, che resta inalterato. L'ospite, anche quando sia socio e residente, non ha diritto di subentro al Socio assegnatario ospitante nel caso di eventi che pongano fine alla assegnazione, salvo nel caso in cui operino in suo favore le disposizioni dello statuto in materia di successione. In nessun caso il Socio assegnatario può trarre lucro dall'alloggio trasformandolo in struttura ricettiva o subaffittandolo in toto o in parte; l'accertamento della violazione comporta l'esclusione del Socio con immediata perdita dell'alloggio, con applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dallo statuto per il grave inadempimento.	
42.8 Nella circostanza che familiari di primo grado non collaterali abbiano l'esigenza di entrare o rientrare a far parte del Nucleo familiare nell'alloggio, fermo restando la sussistenza dei requisiti di idoneità abitativa e non risultino proprietari di altre abitazioni come stabilito nei commi di cui all'art. 41, potranno risiedere nell'alloggio e, in seguito, partecipare alla eventuale successione nell'assegnazione dell'appartamento in caso di decesso del primo assegnatario. La variazione del Nucleo familiare dovrà essere dichiarata, come previsto dal comma 42.2. Il diritto successivo si applicherà a condizione che siano trascorsi, al momento dell'apertura della successione, almeno 1 (uno) anno dalla data di entrata o rientro nel nucleo familiare.	
Art. 43 – Criteri di assegnazione degli alloggi 43.1. L'assegnazione in godimento degli alloggi avviene per anzianità di iscrizione nel libro dei soci. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione disporre cambi, riservare, con appositi bandi, una quota di alloggi a soci sfrattati, a giovani coppie e ad altre categorie di soci svantaggiate, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea, su proposta del Consiglio o imposto da norme imperative. L'assemblea determina quale percentuale massima di alloggi il Consiglio potrà riservare a tali categorie di soci.	Art. 43 – Criteri di assegnazione degli alloggi 43.1. L'assegnazione in godimento degli alloggi avviene per anzianità di iscrizione sulla base dell'ordine progressivo risultante nel libro soci. È facoltà del Consiglio di Amministrazione disporre cambi, riservare, anche con appositi bandi, una quota di alloggi a soci sfrattati, a giovani coppie e ad altre categorie di soci svantaggiate, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea, su proposta del Consiglio o imposto da norme imperative. L'assemblea determina quale percentuale massima di alloggi il Consiglio potrà riservare a tali categorie di soci.
43.2. Qualora la Cooperativa risulti assegnataria di terreni, oppure usufruisca di contributi o di qualsiasi altro beneficio finanziario del comune di Bologna o di comuni della provincia, potrà riservare una parte degli appartamenti costruiti con tali provvidenze a soggetti i cui nominativi saranno indicati dall'Ente territoriale interessato. Il numero degli appartamenti destinati a tale scopo verrà stabilito, di volta in volta, di comune accordo con l'Ente locale.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
43.3. In caso di separazione personale dei coniugi, qualora l'alloggio sia assegnato dal giudice al coniuge del socio originariamente assegnatario, entrambi i coniugi sono obbligati in solido al pagamento della corrisposta di godimento e di ogni ulteriore spesa conseguente. Per tutta la durata dell'assegnazione straordinaria al coniuge separato, entrambi i coniugi non potranno partecipare ad alcuna assegnazione di alloggi.	Art. 43.3. In caso di separazione personale dei coniugi o dei soggetti uniti civilmente o conviventi che hanno stipulato un contratto di convivenza previsto dalla Legge 76/2016, valgono le seguenti regole statutarie. Se il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente che deve lasciare l'appartamento è il socio assegnatario, potrà partecipare a nuovi bandi usufruendo della sua anzianità originaria. Il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente che mantiene il diritto ad abitare l'alloggio è il non assegnatario, questi dovrà inoltrare domanda di ammissione a socio entro 60 giorni dall'atto che ne determina il diritto abitativo, in presenza dei requisiti statuari per l'assegnazione. A quest'ultimo vengono trasferiti tutti gli obblighi nei confronti della Cooperativa, compresi quelli del mantenimento dei requisiti per usufruire dell'alloggio.
43.4. In caso di separazione dei coniugi, se l'alloggio è assegnato con provvedimento giudiziale definitivo al coniuge non socio, questi, per poter succedere nell'assegnazione dell'appartamento del coniuge separato, è tenuto, previa comunicazione alla Cooperativa dell'intervenuto provvedimento di separazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione, a presentare domanda di iscrizione alla Cooperativa con le procedure di cui all'art. 8. Con l'assegnazione giudiziale saranno trasferiti in capo al coniuge, nuovo assegnatario, tutti i diritti e gli obblighi inerenti e conseguenti alla assegnazione. Il socio originariamente assegnatario dell'alloggio potrà rimanere iscritto alla Cooperativa in qualità di socio non assegnatario ma non potrà concorrere ad una nuova assegnazione di un alloggio fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Solo da tale data potrà partecipare a futuri nuovi bandi di assegnazione sulla base del fatto che l'anzianità di iscrizione nel libro soci non ha subito alcuna modifica.	Eliminato integralmente in quanto incorporato nell'art. 43.3.
43.5. L'esigenza della Cooperativa è quella di perseguire la piena fruibilità del patrimonio immobiliare. In questo senso il Consiglio di Amministrazione, potrà formare una lista pubblica di alloggi tra quelli non assegnati dopo due bandi e metterli a disposizione dei soci a semplice richiesta, in qualsiasi momento, senza il vincolo della normativa seguita nei bandi, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 41 in merito alle proprietà immobiliari. Tale modalità potrà essere assunta altresì per agevolare le disposizioni previste dagli artt. 42.3 e 43.1.	Rinumerato a 43.4

43.6. Nell'ambito del principio contenuto nel comma che precede, tra gli alloggi non assegnati dopo due bandi, il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare alcuni per essere assegnati arredati a un canone ed una durata pari a quelle concordato, nel mercato ad uso foresteria, previa fissazione di un limite a mezzo di regolamento. I costi sostenuti dalla Cooperativa per l'arredamento e la ristrutturazione dell'alloggio dovranno rientrare dal maggior canone a carico del socio. Per meglio sostenere l'obiettivo del presente articolo la Cooperativa dovrà avviare un piano d'informazione con enti ospedalieri, forze di Pubblica sicurezza, banche e aziende che localmente impiegano molto personale. Le modalità e i tempi contrattuali saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione conformemente alle disposizioni di legge.	Rinumerato a 43.5
Art. 44 – Comunicazione della assegnazione e consegna dell'alloggio 44.1. Il Consiglio di Amministrazione eseguita l'assegnazione, ne dà comunicazione all'interessato al quale fissa il termine per sottoscrivere l'accettazione e quello per la consegna dell'appartamento. Trascorso inutilmente anche uno solo dei termini sopra fissati, il socio decade dal diritto alla assegnazione. 44.2. La consegna dell'alloggio avviene mediante un verbale di consegna apposito, previo accertamento della rispondenza riguardo il capitolato di fornitura, redatto in duplice copia da sottoscrivere dal socio assegnatario e da un incaricato della Cooperativa.	
44.3. Il verbale deve contenere l'ubicazione e la descrizione dell'appartamento, ivi compresi gli accessori; la documentazione tecnica descrittiva dell'impiantistica, elettrica, termica e idrosanitaria come previsto dalla legge; nonché l'avvertimento al socio che ha il dovere di abitare l'alloggio unitamente al nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione. Nel verbale di consegna dell'alloggio sono altresì richiamate le disposizioni che il socio assegnatario deve osservare riguardo al decoroso mantenimento dell'abitazione. Non potranno essere apportate modificazioni di qualsiasi genere senza la richiesta scritta e la corrispondente autorizzazione dell'Ufficio tecnico della Cooperativa. Le modifiche richieste e concordate ante e post consegna dovranno essere sottoscritte e registrate in apposito verbale. In caso di rilascio dell'alloggio le irregolarità riscontrate, compreso lo stato di degrado non attribuibile alla fisiologica usura del tempo, saranno addebitate al Socio sulla base di computo tecnico dei danni.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
44.4. Il richiedente che rinuncia all'assegnazione dovrà versare una penale pari a una mensilità della corrisposta di godimento, oltre eventuali maggiori danni e non potrà concorrere a una nuova assegnazione per un periodo di 6 (sei) mesi dalla data di avvenuto pagamento della penale. 44.5. La consegna conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge.	
Art. 45 – Durata e decadenza dall'assegnazione 45.1. L'assegnazione in godimento dura a tempo indeterminato purché permangano i requisiti di statuto e di legge e si trasmette agli eredi dell'assegnatario nei casi previsti dall'art. 46 dello statuto. 45.2. L'assegnatario decade dal diritto all'assegnazione se non abita l'appartamento unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare indicati nella domanda nel termine di 60 (sessanta) giorni dal verbale di consegna.	
45.3. Si avrà pure la decadenza, con conseguente revoca dall'assegnazione, nel caso di mancato successivo utilizzo dell'alloggio da parte dell'assegnatario, in conformità alle disposizioni ed allo spirito della Cooperativa, che si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e non venga previamente richiesta al Consiglio di Amministrazione apposita autorizzazione.	
45.4. Tale disposizione non è ispirata da finalità sanzionatorie, ma dalla esigenza di evitare che abitazioni soggette alla normativa di edilizia economica e popolare vengano sottratte all'uso cui sono destinate.	
45.5. Sono altresì cause di decadenza dall'assegnazione: a) le fattispecie di cui al precedente art. 42; b) l'inadempienza del socio assegnatario o degli eredi alle norme statutarie e regolamentari o agli obblighi previsti nell'atto di assegnazione in godimento; c) ogni situazione prevista dallo statuto o dalle leggi vigenti che comporti la risoluzione dei rapporti mutualistici.	
Art. 46 – Successione del socio 46.1. In caso di morte del socio succedono gli eredi come per legge. L'erede dell'azione o quello designato dagli altri eredi viene annotato nel libro dei soci e da tale data decorre l'anzianità di iscrizione utile per l'assegnazione in godimento.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
46.2. In caso di morte del socio assegnatario succedono nell'ordine, nella qualità di socio e di assegnatario: (i) il coniuge, anche se separato o divorziato, al quale è stato assegnato l'alloggio con provvedimento giudiziale passato in giudicato; (ii) i figli ed i componenti il nucleo familiare iniziale, conviventi al momento del decesso. (iii) i congiunti di primo grado non collaterali rientrati di cui al precedente art. 42.8, in quanto reintegrati nei diritti acquisiti all'atto dell'assegnazione. (iv) Il convivente di fatto da almeno cinque anni ed il convivente ai sensi di legge 76/2016 sulle unioni civili che abbia stipulato e depositato regolare "contratto di convivenza"	46.2. Fermi restanti gli inderogabili dettami di legge, volta per volta vigenti, in caso di morte del Socio assegnatario hanno diritto ad assumere la qualità di Socio e di assegnatario, con il seguente ordine prioritario: (i) il coniuge, (ii) uno tra i figli ed i componenti il nucleo familiare iniziale nell'ordine di anzianità anagrafica, purché convivente al momento del decesso dell'assegnatario o di suo trasferimento in strutture assistenziali; (iii) uno tra i congiunti di primo grado non collaterali rientrati di cui al precedente art. 42.8, in quanto reintegrati nei diritti acquisiti all'atto dell'assegnazione nell'ordine di anzianità anagrafica; (iv) il convivente di fatto da almeno tre anni ed il convivente ai sensi di legge 76/2016 sulle unioni civili, a patto che abbiano stipulato e depositato regolare "contratto di convivenza". Tali aventi diritto, potranno inviare la richiesta alla Cooperativa ai fini della loro ammissione, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.
46.3. Restano altresì esclusi da qualsiasi diritto a succedere le persone ospitate nell'alloggio, anche se residenti che non si trovano nella condizione prevista dall'art. 42.8 e dai precedenti commi.	46.3. Restano altresì esclusi da qualsiasi diritto ad assumere la qualità di socio le persone ospitate nell'alloggio, anche se residenti che non si trovano nella condizione prevista dall'art. 42.8 e dai precedenti commi.
Titolo VIII Scioglimento e proroga della Cooperativa Art. 47 – Scioglimento e nomina dei liquidatori 47.1. La Cooperativa si scioglie per i motivi indicati dall'art. 2484 nn. 1) 2) 3) 5) 6) 7) del codice civile. 47.2. La nomina e la revoca dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria che delibera sia lo scioglimento sia la proroga della Cooperativa. 47.3. La delibera di scioglimento della Cooperativa di cui all'art. 2484 n. 6) è assunta col voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. 47.4. Nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea o quando la prescritta maggioranza non è raggiunta, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori avviene ex art. 2545 octiesdecies del codice civile.	
Art. 48 – Devoluzione del patrimonio In caso di liquidazione e di scioglimento della Cooperativa, gli alloggi verranno trasferiti alla competente Azienda Casa Emilia Romagna per la Provincia di Bologna, ai sensi di legge e con richiamo esplicito al disposto dell'art. 2514 del codice civile. L'eventuale patrimonio residuo, dedotto unicamente il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.	

1) Testo Statuto Risanamento 29 aprile 2023	2 Bozza per discussione in Cda
Titolo IX Disposizioni generali e finali Art. 49 – Determinazione della corrisposta di godimento L'ammontare della corrisposta di godimento è determinato in modo tale da riservare al socio assegnatario il vantaggio mutualistico come previsto dallo statuto.	
Art. 50 – Rinvio Per quanto non disposto espressamente dal presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative.	

BOZZA

REGOLAMENTO PER IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il “voto per corrispondenza”, quale mezzo mediante il quale il socio ha la possibilità, anche in via anticipata e a prescindere da ogni possibilità di confronto, di manifestare la propria volontà di voto, in conformità al vigente statuto sociale, per le materie e nei casi espressamente consentiti.

L'intero processo di voto per corrispondenza dovrà ispirarsi ai principi di accessibilità, regolarità, riservatezza e trasparenza come statutariamente previsto.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

Secondo quanto previsto dallo statuto sociale, gli amministratori possono consentire ai soci – prevedendolo nell'avviso di convocazione – di esprimere il proprio voto per corrispondenza, nelle forme e nei limiti previsti dallo statuto sociale, ed integrati dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque determinare di volta in volta per quali deliberazioni prevedere l'utilizzo di tale forma di voto per le assemblee ordinarie.

Il voto per corrispondenza è comunque obbligatorio per le deliberazioni che concernono il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà alternativa per il socio di esprimere, per dette materie, il voto in assemblea ma a mezzo scheda.

Sia in prima convocazione che in quelle successive, il socio che esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza conserva validità anche per le convocazioni successive alla prima.

Il socio che abbia espresso il proprio voto per corrispondenza non potrà partecipare alla Assemblea, se non come mero uditor, né potrà esprimere nuovamente il proprio voto.

Resta - in ogni caso - ferma la possibilità, anche per il socio che abbia votato per corrispondenza, di partecipare e votare all'Assemblea limitatamente alle deliberazioni per le quali il voto per corrispondenza non sia stato ammesso.

Art. 2 – AVVISO DI CONVOCAZIONE E INFORMAZIONE AI SOCI

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di consentire ai soci di esprimere il proprio voto per corrispondenza e ove previsto dallo statuto, l'avviso di convocazione dovrà contenere, fermo quanto previsto dallo statuto:

- (i) per esteso la delibera che si sottopone ad approvazione;
- (ii) le istruzioni necessarie per esercitare validamente il voto per corrispondenza consistenti, almeno, in:
 - a. descrizione delle modalità e tempistiche per il reperimento delle schede per l'espressione del voto per corrispondenza, (di seguito, anche la “scheda” o le “schede”) e per la loro corretta compilazione;

- b. descrizione delle modalità e tempistiche di consegna della scheda;
- c. descrizione delle modalità e tempistiche per il reperimento della documentazione oggetto di delibera assembleare definite dal Consiglio di Amministrazione;
- d. eventuale soggetto, nominato per collaborare sotto la direzione del Comitato elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di raccolta, custodia, consegna delle schede di voto e quant'altro relativo al voto per corrispondenza, comprese quelle di spoglio.

Qualora le predette istruzioni per esercitare il voto per corrispondenza non siano riportate direttamente nell'avviso di convocazione, quest'ultimo dovrà riportare l'indicazione delle modalità alternative con cui tali istruzioni verranno rese disponibili ai soci sul sito internet della Cooperativa e rese disponibili in formato cartaceo presso le commissioni territoriali o, in alternativa, con modalità che dovranno comunque garantire una diffusione delle informazioni stesse almeno equivalente alla pubblicazione con l'avviso di convocazione.

Art. 3 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Il socio potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza esclusivamente utilizzando la scheda di voto per corrispondenza, fornita dalla Cooperativa secondo le tempistiche e modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, previa adeguata identificazione del socio stesso.

La scheda di voto per corrispondenza è personale per ciascun Socio e dovrà contenere, almeno:

- 1. gli estremi dell'Assemblea di riferimento;
- 2. le proposte di deliberazione espresse in forma sintetica;
- 3. gli appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte;

Quando la votazione riguarda delibere diverse dall'elezione delle cariche sociali, la scheda dovrà riportare anche:

- 4. le generalità del socio votante;
- 5. la data e la sottoscrizione del socio.

Le modalità per l'esercizio del voto per corrispondenza per il solo rinnovo delle cariche sociali saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione garantendo la segretezza del voto espresso.

Art. 4 – ISTRUZIONI PER IL VOTO

La scheda di voto per corrispondenza, come statutariamente previsto, dovrà essere utilizzata, presso le Commissioni territoriali e/o seggi all'uopo istituiti, nei termini e nelle modalità di volta in volta fissate dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà le modalità di consegna della scheda di voto per corrispondenza nel rispetto dei principi statutari e, comunque, secondo modalità tecniche che non consentano di conoscere l'espressione di voto prima delle operazioni di spoglio, potendo – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – adottare la modalità di voto e deposito a della scheda in formato cartaceo in apposite urne rese disponibili presso i seggi appositamente istituiti.

In ogni caso, al fine di consentire l'espletamento corretto dell'esercizio di voto nella Assemblea di riferimento

corrispondenza esclusivamente previa sua adeguata identificazione.

All'atto della consegna della scheda di voto per corrispondenza, il personale incaricato provvederà a identificare il Socio, indicandone le generalità su apposito registro, per consentire l'espletamento corretto dell'esercizio di voto al Socio ed evitare la duplicazione delle espressioni di voto da parte di uno stesso Socio o la sua successiva espressione di voto in Assemblea.

La scheda di voto per corrispondenza ricevuta personalmente dal socio dovrà prima essere compilata presso le Commissioni territoriali e/o seggi all'uopo istituiti per il voto per corrispondenza, in uno spazio riservato e dedicato alla compilazione, poi dovrà essere inserita in una busta chiusa, garantendo comunque l'anonimato del voto riguardante il rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso di voto per il rinnovo delle cariche sociali, la scheda di voto sarà inserita in una busta unitamente a una ulteriore busta contenente la copia fotostatica del documento di riconoscimento del singolo socio esibito per la consegna della scheda per il voto.

La busta contenente la scheda di voto verrà introdotta dal Socio stesso in un'apposita urna sigillata, alla presenza del personale addetto alla supervisione delle operazioni di voto.

Il voto così espresso sarà computato unitamente ai voti espressi direttamente in Assemblea.

Non è possibile per i Soci delegare altri a compilare o a consegnare per loro conto la scheda di voto per corrispondenza.

Pertanto, saranno considerati validi solamente i voti per corrispondenza pervenuti nei seggi appositamente istituiti nei tempi e nelle modalità indicate nell'avviso di convocazione, in conformità allo statuto e, per quanto ivi non previsto, al presente Regolamento.

Rimane ferma la possibilità che ciascun socio intervenga fisicamente all'assemblea ed esprima il voto tramite scheda direttamente in assemblea. Anche in questo caso, nel caso di voto per rinnovo delle cariche sociali, la busta contenente la scheda di voto sarà inserita in una busta unitamente a una ulteriore busta contenente la copia fotostatica del documento di riconoscimento del socio votante, esibito per chiedere la consegna della scheda di voto.

La data di ricezione della scheda è attestata dagli incaricati della Cooperativa presso i seggi istituiti.

Le schede ricevute con modalità diverse da quelle previste dall'avviso di convocazione ovvero comunque prive della espressione del voto o non riconducibili a un socio avente diritto al voto, si ritengono come non pervenute e, pertanto, non saranno computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.

Le schede di voto per corrispondenza saranno raccolte e conservate secondo modalità idonee a garantire che esse possano essere aperte unicamente per lo spoglio delle schede medesime, senza che prima di tale momento alcuno possa avere cognizione dell'espressione di voto.

Il voto così espresso sarà computato unitamente ai voti espressi in Assemblea.

Art. 5 – SPOGLIO

Lo spoglio dei voti ricevuti per corrispondenza sarà affidato a degli scrutatori sotto la direzione ed il controllo del Comitato Elettorale che ha funzione di verifica e garanzia del corretto espletamento delle operazioni di voto.

Lo spoglio avverrà sotto la direzione del Comitato Elettorale, o suoi delegati, a chiusura di tutte le urne e comunque entro la chiusura dell'assemblea con la proclamazione assembleare dell'esito delle votazioni.

In relazione al voto per corrispondenza presso i seggi istituiti, per ciascun seggio verrà redatto apposito verbale sottoscritto da due membri della Commissione, attestante il numero dei voti pervenuti e l'elenco dei Soci votanti anche ai fini della verifica della costituzione dell'assemblea. Il contenuto di detto verbale dovrà restare segreto e riservato. Il verbale, in originale, dovrà pervenire senza indugio al Consiglio di Amministrazione e comunque entro la data dell'assemblea generale dei soci chiamata a votare sui medesimi punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, ove lo ritenga opportuno, individuare soggetti o società cui – in ragione della loro imparzialità e professionalità – affidare lo svolgimento delle operazioni di raccolta, custodia, consegna delle schede di voto e quant'altro relativo al voto per corrispondenza nel suo complesso.

Lo spoglio di tutte le schede votate, potrà avvenire anche in luogo diverso da quello nel quale si svolge l'assemblea purché siano spogliate tutte nello stesso luogo.

La conservazione delle schede contenute nelle urne dislocate presso i seggi istituiti presso le commissioni territoriali e di quelle votate direttamente in assemblea è responsabilità del Comitato elettorale.

Nel corso dell'Assemblea di riferimento verrà altresì redatto il consueto verbale della seduta nel quale saranno dettagliati tanto i risultati del voto espresso in assemblea, quanto di quelli pervenuti per corrispondenza anche presso le Commissioni territoriali, ed il risultato complessivo della votazione per ciascun punto dell'ordine del giorno come proclamato dal Presidente.

Durante l'assemblea dei soci di riferimento, al termine delle votazioni, il Presidente dell'assemblea potrà, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogare la seduta assembleare e indicare la data, non superiore a 15 giorni, e l'orario per la prosecuzione dell'assemblea e consentire, nel frattempo, lo spoglio di tutte le schede.

Le schede di voto per corrispondenza saranno, infine, conservate agli atti al termine dello spoglio anche per consentire eventuali verifiche.

Dello spoglio sarà redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare i voti e il relativo votante mentre, per l'elezione delle cariche sociali, i votanti e i voti espressi, nel rispetto della segretezza del voto.

Art. 6 – COMITATO ELETTORALE

Come statutariamente previsto, le operazioni relative al voto per corrispondenza dovranno essere supervisionate dal Comitato elettorale con funzione di verifica e garanzia del corretto andamento delle operazioni medesime.

Per la composizione del Comitato elettorale si rinvia alle norme di statuto che espressamente disciplinano la composizione e la nomina dei suoi componenti.

Art. 7 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia circa il voto per corrispondenza verrà risolta mediante ricorso alle procedure statutarie.

Cooperazione e Codice della crisi d'impresa

Il presidente Lorenzini intervistato nell'ambito di un'indagine di Prometeia e Legacoop

Calma e sangue freddo cari soci, Risanamento e crisi d'impresa non hanno nulla a che vedere! L'evento in cui è stato intervistato il presidente Luca Lorenzini fa parte di un'indagine promossa da Legacoop Emilia-Romagna, Copfond e Prometeia, con il fine di valutare la ricezione della nuova normativa nelle imprese cooperative.

Presidente Lorenzini, come giudica il nuovo codice della Crisi d'impresa, a pochi anni dall'entrata in vigore?

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha rappresentato una importante cambiamento nella normativa nazionale e nella Risanamento abbiamo seguito con attenzione, da vari anni, la sua gestazione e la sua entrata in vigore, segnata da molteplici rinvii dovuti alla necessità di dare tempo alle imprese di comprenderne le novità.

Rispetto al passato, dove le procedure concorsuali avevano sostanzialmente un fine punitivo e imponevano un pesante stigma morale sull'impresa e sull'imprenditore, ora il legislatore ha preferito agire diversamente, riconoscendo che la crisi può anche manifestarsi, ma che, se segnalata in tempo, può essere gestita limitando i danni a impresa e creditori, privilegiando il risanamento e la continuità aziendale attraverso strumenti di negoziazione e una maggiore flessibilità nelle procedure concorsuali. La legge ha previsto addirittura la creazione di una nuova figura preposta a gestire tali criticità, istituendo un apposito albo dei *Gestori della crisi di impresa*, a cui accedono professionisti già qualificati a seguito di un ulteriore e specifico percorso formativo. A segnare ulteriormente la diversità del codice della crisi riformato, è anche la scelta linguistica del legislatore, che ha abolito la parola "fallimento", gravata ormai

da pesanti connotazioni negative, sostituita con "liquidazione giudiziale". Come cooperativa siamo favorevoli a tutti gli strumenti legislativi che possono aiutare le imprese in difficoltà, salvaguardando posti di lavoro.

In coop Risanamento avete previsto il monitoraggio dei parametri che possono segnalare le criticità?

La Risanamento è un'azienda un po' particolare rispetto alla media. E' una cooperativa edilizia a proprietà

indivisa, proprietaria di un vasto patrimonio immobiliare che viene dato in locazione ai soci e i cui soli introiti sono rappresentati dai canoni di godimento versati per gli alloggi; detto in parole semplici, affittiamo i nostri appartamenti, che però rimangono sempre di proprietà della Risanamento e costituiscono un enorme patrimonio. Il nostro è modello di business molto semplice in cui le entrate sono praticamente certe e costanti, fatte salve pochissime insolvenze, su cui agiamo



tempestivamente, contenute a livello fisiologico. Noi non siamo esposti ai capricci del mercato, non subiamo gli alti e bassi di altri tipi di imprese, non corriamo il rischio d'investire in prodotti che poi si rivelano fallimentari. Noi diamo case in locazione, un bene di cui c'è drammaticamente necessità, in particolare a Bologna dove abbiamo le nostre proprietà. Avendo conoscenza quasi certa delle entrate, dobbiamo essere molto attenti alle uscite, composte dalla restituzione del debito verso soci e banche - e qui tengo a sottolineare che ormai da una decina di anni la Risanamento non chiede nuovi prestiti bancari -, da spese per il mantenimento della struttura, e in gran parte da spese per la manutenzione degli immobili, in massima parte piuttosto anziani, affinché rientrino nei limiti della compatibilità economica. Il nostro patrimonio è costituito da circa 2.250 unità immobiliari e da vari immobili commerciali per un valore di circa 360 milioni di euro a bilancio. Il

matteone non si svaluta da un giorno all'altro, non perde improvvisamente valore, può subire oscillazioni di solito di modesta entità, che comunque non ci riguardano perché non facciamo compravendita immobiliare e quindi, per noi, rimangono solo sulla carta. Abbiamo fondamenta solide che non possono essere messe a repentaglio nel giro di pochi anni. Fatta questa doverosa premessa, nell'ambito dell'importante rinnovamento del sistema informativo, un processo che abbiamo iniziato lo scorso anno e che ci impegnerà ancora almeno fino al 2027, abbiamo deliberato in questi giorni l'acquisizione di un software specializzato, integrato con il sistema ERP che stiamo implementando, che permette di tenere sotto controllo in tempo reale l'andamento dei principali parametri che la legge indica come importanti per segnalare i primi sintomi di qualcosa che non va. E' stata una scelta prudentiale, poiché la nostra situazione economica è molto robusta, con

debito modesto e a lungo termine e in calo da almeno una decina di anni, insieme a utili costanti e regolari, nonostante la mole di manutenzioni effettuate sui nostri immobili. Dal 2026, il modulo software cui accennavo entrerà sperimentalmente in azione e siamo tutti curiosi di vedere cosa produrrà e se ci darà informazioni utili, stante il nostro "semplice" modello di entrate / uscite.

In generale, soprattutto per le imprese cooperative che soggiacciono alla mano invisibile del mercato e ai relativi capricci, o che possono essere vittima di ripercussioni negative a causa di fattori esterni sottratti al loro controllo - il riferimento alla crisi dei prezzi energetici di quattro anni fa e alle incertezze causate dal moltiplicarsi delle guerre è voluto - l'azione di strumenti che segnalano il prima possibile anomalie nell'impresa è di fondamentale importanza e può veramente evitare il fallimento dell'azienda garantendo debitori, soci e maestranze.

Nuova normativa sui bonifici con la verifica del beneficiario in vigore dal 9 ottobre 2025

■ Alcuni soci ci hanno segnalato delle difficoltà nell'eseguire i bonifici a favore della Risanamento, sul conto Banca Intesa San Paolo, a causa della nuova normativa in vigore dal 9 ottobre 2025 che prevede il controllo della corrispondenza tra IBAN e nome del destinatario.

Si conferma che la banca non blocca in nessun modo il bonifico, semplicemente in caso di intestazione esatta riporta CORRISPONDENZA ESATTA mentre in caso di parziale disallineamento segnala CORRISPONDENZA PARZIALE ma in ogni caso è possibile eseguire il bonifico.



Questa l'esatta intestazione del conto corrente INTESA di COOPERATIVA RISANAMENTO:

**COOP.PER LA COSTRUZ.ED IL RISANAM.DI CASE PER I LAV.IN BOLOGNA
IBAN IT37L0306902478074000048030**

L'"altra" edilizia residenziale sociale nella Città Metropolitana di Bologna

di Massimo Giordani, vicepresidente Risanamento

 Le cooperative a proprietà indivisa, rappresentano una porzione significativa degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), nel territorio bolognese, ma la ricerca presentata lo scorso giugno a Palazzo Malvezzi, sede della Città Metropolitana di Bologna, li ha ignorati per scelta metodologica. La ricerca presenta quindi un ritratto parziale dell'ERS, ma molto utile in quanto dà informazioni su una quota di ERS, meno nota a noi che viviamo in cooperativa.

Lo studio, curato da Mattia Fiore, ricercatore del Centro Studi sui Problemi della Città e del Territorio dell'Università di Bologna, ha preliminarmente presentato il complesso quadro normativo, in cui convivono norme nazionali e locali, da cui segue la difficoltà nel trovare una definizione univoca di ERS, anche nella letteratura scientifica. Si è resa quindi necessaria una scelta metodologica che ha delimitato l'oggetto della ricerca ai progetti residenziali con queste caratteristiche:

- principale finalità: perseguimento dell'accesso alla casa a un costo contenuto;
- target: soggetti esclusi dall'ERP e in sofferenza sul mercato privato ("fascia grigia");
- realizzati grazie a un'agevolazione di natura pubblica diretta o indiretta (sgravi fiscali, contributi, agevolazioni urbanistiche);
- di natura sia pubblica che privata;
- sia in locazione che in vendita.

Dall'indagine, che ha riguardato tutti i 55 comuni dell'area Metropolitana, sono stati esclusi gli edifici di Edilizia

Residenziale Pubblica (ERP) e quelli delle coop a proprietà indivisa.

Dallo studio emerge che sul territorio metropolitano si contano 1.902 alloggi ERS: 1.160 nel Comune di Bologna (61%) e 742 nei Comuni circostanti (39%). La maggior parte di questi immobili (1.698) è di proprietà pubblica e concessa in locazione. Inoltre, 128 alloggi appartengono a fondi immobiliari (41 a Bologna, 87 a Granarolo dell'Emilia e Molinella), con formule di affitto a lungo termine con possibilità di acquisto. Infine, 52 unità sono gestite da enti del Terzo settore, prevalentemente nei comuni di Bologna e Zola Predosa. La quota di ERS realizzata attraverso la leva urbanistica (20% delle concessioni edilizie nei progetti di trasformazione urbana) è destinata soprattutto alla vendita a prezzi calmierati.

Nell'area metropolitana di Bologna si registra una crescente domanda di abitazioni, alimentata da diversi fattori: tassi di interesse sui mutui ancora elevati, tali da scoraggiare l'acquisto; squilibrio tra costo della vita e salari; aumento della popolazione residente (+3.329 nel 2024); degli studenti; dei flussi turistici e dell'offerta di affitti brevi. In questo contesto, un numero crescente di famiglie è alla ricerca di soluzioni abitative in affitto a costi accessibili.

Particolare attenzione viene rivolta alla cosiddetta "fascia grigia", composta da nuclei familiari con un ISEE fino a 35.000 euro, che si trovano in difficoltà sia nell'accedere al mercato privato, sia nel beneficiare delle opportunità offerte dall'edilizia residenziale pubblica (ERP).



La pressione sul sistema abitativo è evidente: per l'ultimo bando relativo a 33 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) in via John Cage a Bologna, sono pervenute oltre 1.200 domande. La criticità, inoltre, si estende anche ai Comuni limitrofi e a quelli con una forte vocazione industriale.

Rimane comunque forte l'urgenza abitativa per le fasce sociali più vulnerabili. Diversi Comuni utilizzano infatti l'ERS anche per far fronte a emergenze abitative e transizioni temporanee, a dimostrazione del fatto che il bisogno di alloggi va ben oltre la sola fascia intermedia.

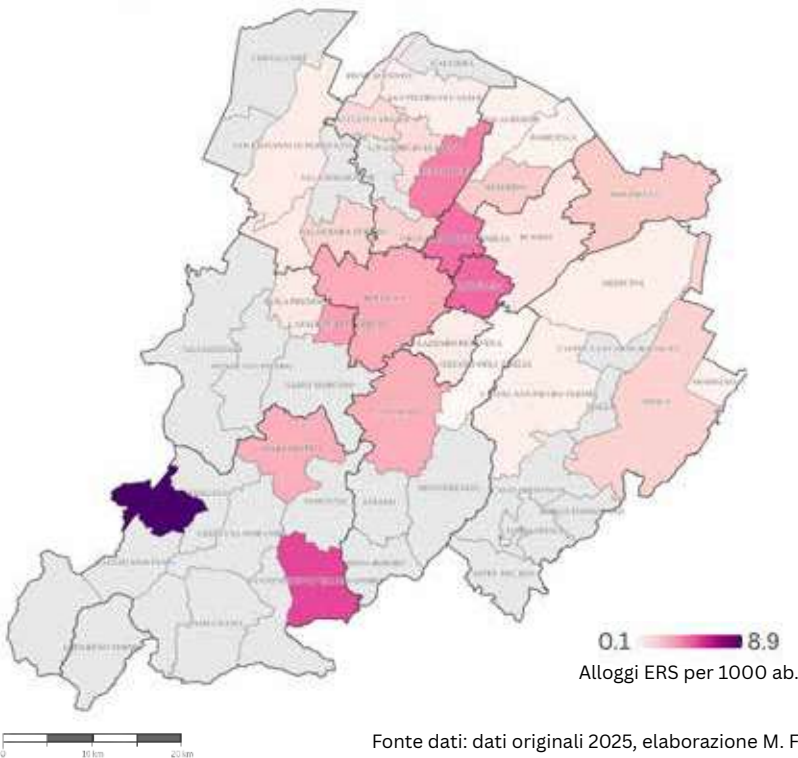
La mappatura condotta rappresenta uno strumento prezioso per supportare le Amministrazioni locali nella definizione di politiche abitative efficaci, e per costruire un sistema più equo e integrato, in sinergia con altre politiche sociali. Alla luce dei risultati, emergono nuove direzioni di intervento, tra cui il coinvolgimento di soggetti chiave del territorio come agenzie, imprese e organizzazioni del Terzo settore, nonché un ruolo strategico per la Fondazione Abitare Bologna.

Come Risanamento, possiamo solo sperare che il settore pubblico comprenda il ruolo che, a Bologna, le coop a proprietà indivisa, da più di un secolo, hanno nel fornire alloggi a canoni calmierati alle fasce più deboli della popolazione. Storicamente, dalla collaborazione fra pubblico e cooperazione, sono nate iniziative di grande rilevanza e oggi le due indivise bolognesi, la Risanamento e la Dozza, possiedono insieme circa 3.500 alloggi che consentono ad altrettante famiglie di avere una casa confortevole, a canoni accessibili, senza la spada di Damocle della finita locazione. La Risanamento desidera tornare a essere protagonista in quest'ambito, ma le condizioni per ampliare il parco immobiliare devono essere compatibili con le risorse: se il settore pubblico comprenderà il ruolo che possiamo avere e deciderà di investire risorse, noi siamo pronti a fare la nostra parte.

Presenza complessiva di ERS



ERS per 1000 abitanti nella Città Metropolitana di Bologna (2025)



Fonte dati: dati originali 2025, elaborazione M. Fiore

Offerta di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) per comune (2025)

Comune	Alloggi ERS (in locazione)	Alloggi ERS per 1000 ab.	Comune	Alloggi ERS (in locazione)	Alloggi ERS per 1000 ab.
Bologna	1160	3,0	Budrio	16	0,9
Imola	121	1,7	San Giovanni in Persiceto	16	0,6
Casalecchio di Reno	117	3,3	Zola Predosa	15	0,8
Castenaso	75	4,5	San Giorgio di Piano	12	1,3
Granarolo dell'Emilia	56	4,3	Castel San Pietro Terme	11	0,5
Pianoro	55	2,9	Castello d'Argile	9	1,4
Castel Maggiore	32	1,7	Anzola dell'Emilia	8	0,7
Molinella	31	2,0	Medicina	8	0,5
Bentivoglio	23	4,0	San Pietro in Casa	7	0,5
Calderara di Reno	22	1,6	Pieve di Cento	5	0,7
San Benedetto Val di Sambro	22	5,2	Malalbergo	4	0,4
San Lazzaro di Savena	22	0,7	Baricella	2	0,3
Marzabotto	20	2,9	Mordano	2	0,4
Castel d'Aiano	17	8,9	Ozzano dell'Emilia	1	0,1
Minerbio	17	1,9	Totale:	1.902	1,9

11/06/2025 L'Edilizia Residenziale Sociale nel territorio metropolitano

Mattia Fiore, L'Edilizia Residenziale Sociale nel territorio metropolitano: mappatura e modelli emergenti, immagine tratta dalle slide della presentazione tenutasi l'11 giugno 2025 presso la sede della Città Metropolitana di Bologna.

Anche quest'anno la Risanamento ha ottenuto il livello B nel rating di sostenibilità ESG

L'acronimo ESG si riferisce a tre aree principali, precisamente Environmental (ambiente), Social (società) e Governance (amministrazione). Ogni pilastro fa riferimento a un insieme specifico di criteri come l'impegno ambientale, il rispetto dei valori aziendali e se un'azienda agisce con accuratezza e trasparenza o meno.



Certificato di Synesgy

Presentato a **COOP PER LA COSTRUZIONE ED IL RISANAMENTO DI CASE PER LAVORATORI IN BOLOGNA SOC COOP**

VIA CARLO LUIGI FARINI 24, 40124, BOLOGNA, Italia

Rilasciato il
15 luglio 2025

Valido fino al
15 luglio 2026

Macro-settore
Servizi

Paese
Italia

Questo certificato viene rilasciato a COOP PER LA COSTRUZIONE ED IL RISANAMENTO DI CASE PER LAVORATORI IN BOLOGNA SOC COOP (codice fiscale: 01099010371) da CRIBIS S.r.l. per aver partecipato alla valutazione ESG tramite la piattaforma **Synesgy** il **15 luglio 2025**.

COOP PER LA COSTRUZIONE ED IL RISANAMENTO DI CASE PER LAVORATORI IN BOLOGNA SOC COOP ha ottenuto lo score "**B - Buono**".

La metodologia di Synesgy segue standard di sostenibilità internazionali generalmente accettati come i Global Reporting Initiative (GRI) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) ed è stata sviluppata da CRIF Ratings.

Questo score è valido per un anno fino al **15 luglio 2026**.

A

B

C

D

E

SCORE ESG: B

Buon livello di Sostenibilità

Società con un buon livello di adeguatezza rispetto ai principi ESG, in linea con le best practice nazionali e internazionali. Lo score ESG è conforme agli standard di rendicontazione internazionali (Global Reporting Initiative, European Sustainability Reporting Standards e Sustainable Development Goals) e considera gli argomenti più importanti, materiali e significativi relativi ai fattori Ambientali, Sociali e di Governance.

Lo score ESG rappresenta la valutazione della conformità ai principi ESG (Environment, Social, Governance) di un'azienda, esso prende in considerazione anche il settore industriale e il paese/regione.



Lo score ESG ("Score") viene calcolato sulla base di una metodologia di proprietà di CRIF S.p.A. e si basa sulle informazioni che vengono divulgate dal soggetto stesso a cui il punteggio è riferito ("Entità Valutata"). Le suddette informazioni sono fornite volontariamente sotto la sola responsabilità dell'Entità Valutata e non sono verificate da CRIF S.p.A. e/o dalle Società appartenenti al Gruppo CRIF eventualmente coinvolte, a qualsiasi titolo, nella fornitura dello Score ("Società"). Lo Score è riferito alla data di compilazione del questionario (non è monitorato in modo continuativo nel tempo). Lo Score non è una certificazione né una valutazione specifica, ha il solo scopo di raggruppare le singole entità valutate in classi di riferimento unicamente con finalità informative. Lo Score non è soggetto ad alcuna garanzia di accuratezza, completezza, affidabilità dei dati. CRIF S.p.A. e le Società non hanno responsabilità sull'utilizzo da parte di terzi dello Score e del QR Code ivi inserito. CRIF S.p.A. e le Società non sono responsabili di alcuna decisione basata sullo Score assunto dall'Entità Valutata o da qualsivoglia terzo. La metodologia utilizzata per la piattaforma di valutazione è derivata da CRIF Ratings S.r.l.

CRIF S.p.A. utilizza gli standard GRI su licenza del GRI, che ha verificato l'accurata rappresentazione degli standard GRI in Synesgy. Tuttavia il GRI non rilascia dichiarazioni o garanzie, implicite o esplicite, in merito alla correttezza, conformità, affidabilità, idoneità allo scopo o qualità dello score presentato in questa valutazione.

Informazioni su bando fondo affitto 2025

di Giuseppe Piana, consigliere Risanamento

 Portiamo a conoscenza dei soci interessati quanto previsto relativamente al bando fondo affitto della Regione Emilia Romagna.

Di seguito, evidenziamo i principali requisiti richiesti per accedere al bando e per quanto riguarda sia i dettagli che la guida alla compilazione della domanda vi invitiamo a consultare il sito :

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/bandi/2025/bando-fondo-affitto-comune-di-bologna-2025>

- **valore ISEE 2025**, ordinario o corrente non superiore a € 7.360,00 come stabilito dalla delibera della Giunta Comunale del Comune di Bologna PG 555406/2025 (valore da considerarsi approssimato all'unità)
- Il contributo coprirà:
- il **20% del canone annuo per un massimo di € 1.500** per coloro che hanno un'incidenza del canone di locazione annuo sull'Indicatore della situazione reddituale (ISR) dal 25% e fino al 40% compresi
- **25% del canone annuo per un massimo di € 2.000**, per coloro che hanno un'incidenza del canone di locazione sull'Indicatore della situazione reddituale (ISR) oltre il 40%
- Le domande del Comune di Bologna vengono raccolte dalle ore 12:00 del **15 ottobre 2025** fino alle ore 12:00 del **20 novembre 2025**, attraverso un'apposita piattaforma web regionale.
 - I cittadini che abitano nel comune di Bologna possono fare domanda di contributo.
 - I cittadini che abitano negli altri comuni della regione non possono presentare una nuova domanda, perché verranno considerate le domande già presentate nel 2024.

Come potrete vedere, le domande potranno essere inoltrate accedendo alla piattaforma regionale, suindicata, online, attraverso SPID.

Per chi ha difficoltà nella compilazione della domanda, è previsto il supporto delle organizzazioni accreditate:

SUNIA	tel. 0516087100
SICET	tel. 051256734
ACLI	tel. 051522066
UNIAT	tel. 051522298

per orari, sedi, indirizzi email ecc.. vi invitiamo a prendere visione del sito:

<https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/bando-contributo-affitto-2025>

Nel contempo specifichiamo che il Comune di Bologna, in data 1 luglio, ha comunicato: "Per il bando affitto 2025, che partirà ad ottobre prossimo, il Comune si impegna a stanziare 1 milione di euro di risorse aggiuntive a quelle regionali (1,9 milioni), in modo da garantire lo scorrimento della graduatoria.



Bologna e la cooperativa Piazza Grande

a cura di Piazza Grande

 Piazza Grande è una cooperativa sociale impegnata nel contrasto all'emarginazione, nata nel 1997 dall'Associazione Amici di Piazza Grande, a sua volta frutto dell'esperienza del primo giornale di strada in Italia, ideato e distribuito da persone senza dimora. Oggi affrontiamo tre grandi sfide: Giustizia Sociale, Abitare e Giustizia Ambientale. Che cosa desideriamo? Una società più giusta, sostenibile e accogliente.

GIUSTIZIA SOCIALE

Significa creare contesti in cui le persone marginalizzate possano ricostruire la propria vita a partire dalla casa, dal lavoro e soprattutto da relazioni significative che le rendano parte attiva della comunità e protagoniste del proprio cambiamento. Crediamo nel potere dell'azione collettiva, fatta di impegno quotidiano e di sensibilizzazione di persone, comunità e istituzioni contro ogni forma di disuguaglianza.

ABITARE

Un casa non è solo un tetto: è il luogo dove si intrecciano dimensione individuale e sociale, dove si costruiscono relazioni e radici. Per questo lavoriamo su due fronti:

- gestiamo e affittiamo appartamenti per garantire un alloggio a chi vive situazioni di marginalità,
- sviluppiamo progetti di social housing e abitare collaborativo, per promuovere nuovi modelli di convivenza.

GIUSTIZIA AMBIENTALE

Per noi significa lottare contro le disuguaglianze climatiche e lavorare per una città a rifiuti zero, riducendo l'impatto ambientale e generando al tempo stesso inclusione sociale. Lo facciamo attraverso i nostri negozi del riuso - La Leonarda, Il Mercato di Piazza Grande e Ancora - esempi concreti di economia circolare e giustizia sociale.

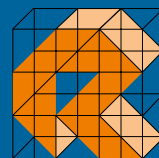
Nei negozi non solo ridiamo vita a oggetti destinati a diventare rifiuti, ma attiviamo anche percorsi di inserimento lavorativo.

- **La Leonarda** (via San Vitale 36/EF, Bologna) si dedica all'abbigliamento vintage;
- **Il Mercato di Piazza Grande** (via Stalingrado 97/2, Bologna) propone abbigliamento, mobili e oggettistica. I beni, recuperati grazie alle donazioni e al progetto *Cambia il finale* in convenzione con Hera, arredano appartamenti destinati a persone in difficoltà o vengono noleggiati per eventi e locali;
- **Ancora** (via Emilia 297, San Lazzaro di Savena) offre mobili, elettrodomestici, biciclette, libri, giocattoli e molto altro, con la possibilità di riparazione in loco grazie al progetto di falegnameria realizzato insieme alla cooperativa Martin Pescatore.

Non solo vendita e riuso: la nostra missione si estende anche a un servizio di sgomberi e ritiri che risponde a una duplice esigenza. Attraverso i nostri percorsi di inserimento lavorativo, offriamo un'opportunità concreta a persone in condizioni di svantaggio, che si occupano di sgomberare interi appartamenti o di ritirare il singolo mobile ingombrante. In questo modo, chiunque abbia bisogno di liberarsi del superfluo può farlo con un gesto che partecipa attivamente alla nostra missione di economia circolare e riuso. Per richiedere un preventivo e concordare la data, è sufficiente inviare le foto dei mobili via WhatsApp al numero 373.756.7005 o scrivere una mail all'indirizzo logistica@piazzagrande.it.

Con un'unica soluzione, si dà nuova vita agli oggetti e si supportano i nostri progetti sociali. Perché in fondo, dare nuova vita agli oggetti significa anche dare più tempo al pianeta.

Gli uffici della cooperativa saranno chiusi al pubblico dal 15 dicembre al 9 gennaio 2026 per procedere alla sostituzione del software gestionale ERP della Cooperativa



Libera spazio con facilità



Se hai bisogno di fare spazio, sgomberare una stanza o un appartamento, di ritiri personalizzati, siamo pronti per aiutarti!

Come si fa?

Invia una foto di tutti i mobili che vuoi donare
al numero whatsapp 373.756.7005
o scrivi un'email a logistica@piazzagrande.it

Riceverai un preventivo gratuito e senza impegno.

Concordiamo insieme una data per un appuntamento.

Ogni intervento che decidi di fare con noi,
aiuta a sostenere i nostri programmi socio-educativi
e i percorsi di reinserimento lavorativo.

A presto!

La Logistica del Mercato di Piazza Grande

La IA (intelligenza artificiale) salverà il mondo

E forse anche il rilancio della partecipazione
alle assemblee della cooperativa Risanamento

di Eraldo Sassatelli, Responsabile Coordinamento Commissioni territoriali

Parafraendo la celebre frase “La bellezza salverà il mondo” che Dostoevskij in uno dei suoi classici, *l’Idiota*, fa dire al principe Myskin, e che noi qui, nel titolo, ne abusiamo adattandola in riferimento all’era del digitale, dobbiamo rassegnarci - o esserne felici, dipende dai punti di vista - che anche le forme della partecipazione collettiva, quelle da sempre conosciute come matura espressione democratica e diretto contributo alla vita sociale, subiscano in un futuro già prossimo una radicale evoluzione, sostituite da strutture e macchine che agiscono e pensano al posto delle persone.

La sensibile contrazione della partecipazione ormai è un fenomeno che negli ultimi anni sta coinvolgendo un po’ tutti gli ambiti. Noi, in Risanamento, ne constatiamo desolatamente gli effetti. Ne scriveva preoccupato sull’ultimo numero di *Tribuna* anche il direttore, interrogandosi sul futuro della Cooperativa e la sua peculiare funzione nel campo sociale. E concludeva con un accorato appello a compiere una seria riflessione, con l’auspicio di ritrovare la strada in grado di contrastare la cappa d’indifferenza e distrazione che mette in ombra temi come, ad esempio, quello della casa, questione certamente rilevante da non trascurare.

Preoccupazione naturalmente condivisa. Tuttavia, la ricerca delle cause di una crisi così profonda si

scontra con il predominio del pensiero odierno. Sempre più pervaso da subordinate esigenze edonistiche, disimpegno, voglia di leggerezza; ovvero, tutti presupposti senz’altro più seducenti se accostati ai consueti rituali delle assemblee. Il cui impegno comporta obiettivamente una fatica, e poi, confessiamolo, col trascorrere degli anni l’antico interesse e richiamo sono andati affievolendosi. D’altro canto, le nuove leve sociali quel valore, non lo hanno veramente conosciuto e, meno che mai, ereditata la passione civile di un tempo ormai archiviato.

Meglio allora la scelta di una maniera più allegra per passare il tempo, piuttosto che sopportare ore di relazioni e interventi - anche se quel noioso resoconto, piaccia o meno, fa parte di quel contesto che riguarda vicende e interessi personali. E così, caduta la già improbabile opzione per la riunione, il pensiero si rivolge a qualcosa di più divertente. Per esempio lasciarsi spensieratamente tentare da una rilassante passeggiata nel parco, sognando esotiche fughe. Poi c’è sempre il bar, dove il tempo corre veloce tra un caffè e uno spritz; magari commentando l’ordine del giorno di centrale attualità: le gesta sportive di Jannik Sinner. Peraltro indulgendo sulle notizie che danno il campione in cerca di dimora a Montecarlo. A dimostrazione che il tema della casa, checchè se ne dica, assilla anche i personaggi famosi. Non



parliamo poi se le giornate indicate per i convegni, come spesso in realtà succede, cadono di sabato. Questa diventa una vera e propria istigazione alla diserzione! La Direzione della Cooperativa dovrebbe pensare bene quando stabilisce il giorno di convocazione delle adunanze. Certo, tutti i giorni sono complicati, ma il sabato assurge quasi a precetto religioso! In effetti, bisogna riconoscerlo, diventa oggettivamente difficile rinunciare, proprio nel fine settimana, alla gita in auto verso i lidi. Allegramente in fila alla distensiva velocità di quindici chilometri orari che, al confronto, il contestatissimo limite dei trenta imposto in alcune zone della città, sembra una velocità da autodromo. *Panem et circenses*, dunque, verrebbe da pensa-

re: locuzione latina che sta per 'pane e giochi del circo'. Sin dall'Impero romano regola intesa come fonte di distrazione popolare a discapito delle faccende e dei temi politici e civili. Pare non sia cambiato molto da allora. (Forse è mutato il circo).

In ogni caso però, qualsiasi siano le cause, l'assillante domanda resta: come fare fronte alla questione delle continue defezioni in occasione delle adunanze? Bè, in fondo, niente allarmismi, forse si prospetta una via d'uscita. Grazie ai prodigi della tecnologia possiamo sperare, in un futuro non lontano, di rivedere una nuova e straordinaria adesione agli appuntamenti collettivi.

Saranno i robot-umanoidi, figure prodotte dalla intelligenza artificiale,

a fare le funzioni degli umani e a sostituirli in tante situazioni. Non solo quindi interagire e svolgere con precisione compiti complessi come già avviene, ma addirittura anche partecipando attivamente alle assemblee. Del resto, si dice da ambienti ben introdotti, che questi androidi siano muniti di intelligenza superiore a quella mediamente umana. (Se è così, qualcuno potrebbe maliziosamente obiettare che, in alcuni casi, allora possono persino risparmiare energia: è sufficiente infatti l'esercizio di un algoritmo a bassa intensità). Ma tralasciando le congetture taglienti, non sarebbe in ogni modo sorprendente vedere questi esemplari geniali adottare diligentemente anche le buone maniere di comportamento inventate dagli umani. Anzi, per giunta impreziosite da un originale tocco di stile ed eleganza.

Lo vogliamo immaginare al riguardo il simpatico siparietto alla prima, appunto, di uno dei nostri consessi. Il robot-umanoide che all'ingresso della sala si presenta al personale dell'Amministrazione addetto all'accettazione per la registrazione (va da sé che il controllo dello status di socio è già avvenuto attraverso l'app), e con fare inappuntabile si rivolge in perfetto italiano con simultanea traduzione in inglese con un cortese: - Salve, come va? Tutto bene a casa? - E alla risposta, tra l'imbarazzo e la sorpresa dei nostri collaboratori: - Sì, grazie, e tu come stai? - Bene, - replica l'automa, - il medico sostiene che ho una salute di ferro, anche se in verità a volte accuso qualche cigolio alle giunture, curato però con un nuovo prodotto Svitol ordinato ad Amazon. Ecco, dunque quello che ci attende. Un futuro ineluttabilmente fortunato. Ed è incoraggiante pensare, grazie all'intelligenza artificiale, di intravedere un cambio di paradigma riguardo la ripresa dell'impegno verso le iniziative collettive. Si incaricheranno i robot, provvidenzialmente, di dare quel senso partecipativo e di vivacità in grado di aprire una nuova stagione delle attività sociali. A quella sempre più larga fetta di collettività umana resta la compulsiva manifestazione dei social network, con tanto di selfie. Gaudente richiamo circense.



Quei favolosi anni '60

parte 4°

di Andrea Turrini, socio Risanamento

Altra passione che ci ha visti uniti e coinvolti in spericolate acrobazie è stata per i pattini a rotelle.

I più fortunati di noi avevano quelli con la scarpa, gli altri quelli che andavano legati con lacci in pelle direttamente alla scarpa ed a seconda della misura si potevano allungare od accorciare.

Indipendentemente dal tipo posseduto i risultati erano identici. Le uniche modifiche che venivano apportate erano sul tipo delle ruote. La scelta veniva effettuata conseguentemente alla necessità di aderenza o sul tipo di selciato scelto per le nostre bravate.

Dopo aver acquisito sempre più esperienza nella corsa, nei salti, tenendoci aggrappati uno all'altro per compiere manovre o acrobazie sempre diverse, stanchi delle solite piste di pattinaggio, iniziammo a correre in strada (ovviamente quelle meno trafficate) ed un giorno decidemmo la discesa dal colle di San Luca, dalla parte dei portici.

Il massimo della nostra attrezzatura per le eventuali cadute erano le ginocchiere e le gomitiere.

Quel giorno eravamo decisi al massimo. Partimmo in parecchi: biciclette e motorini. A destinazione i temerari dei pattini si prepararono con la vestizione, studiando le varie difficoltà che si potevano incontrare durante la discesa.

I rimanenti erano addetti all'eventuale blocco di auto (anche se a quei tempi erano veramente poche quelle che decidevano la salita o discesa del colle da quella parte di strada).

La difficoltà maggiore era nel riuscire ad affrontare la curva delle Orfanelle.

Lunga discesa parecchio ripida ed in rettilineo, poi la faticida curva a doppia esse e con un dislivello superiore al 45%.

Vari tentativi senza nessun risultato positivo. Se riuscivi ad affrontare la prima curva, alla seconda venivi catapultato fuori per forza d'inerzia.

Provammo a far entrare una secon-

da persona a metà della prima curva che avrebbe dovuto attaccarsi al temerario nel tentativo di mantenerlo in strada per affrontare la seconda.

Cadute rocambolesche, ma fortunatamente senza mai grosse conseguenze.

I nostri studi ed i vari tentativi venivano rimandati giorno dopo giorno ed in breve ci conquistammo un discreto numero di curiosi che ogni giorno ci attendevano per vedere i nostri numeri da circo.

Finalmente capimmo che tre poteva essere il numero perfetto.

In precedenza avevamo già ottenuto notevoli risultati positivi utilizzando

questo sistema.

La tecnica in cosa consisteva: scendere in tre, prima della curva agganciarsi a catena e restare aggrappati fino al nuovo rettilineo. Lo scopo della catena era che i due all'esterno avessero opposto resistenza alla forza di gravità, tirando dalla parte opposta. Un gioco di gambe, piegamenti, spostamenti del corpo ed altro, leggermente studiato, ma il più delle volte improvvisato al momento, perché ogni volta era diversa dalla precedente.

Quando abbiamo deciso di farlo, ricordo, era un pomeriggio di sole molto caldo.





Al nostro arrivo qualche fedele spettatore era già lì ad aspettarci. I preparativi furono lunghi anche perché era la prima volta che avremmo tentato di fare la discesa completa dalla Basilica, fino ad arrivare poco prima del Meloncello.

Gli incaricati all'eventuale ferma delle auto si sistemarono nei punti strategici.

L'organizzazione era perfetta. Lungo tutto il percorso alcuni di noi si erano posizionati a vista uno per l'altro con lo scopo di avvertire i temerari che avrebbero effettuato la discesa su eventuali auto che non si fossero fermate alla nostra richiesta di stop. Il segnale di via libera era un fazzoletto bianco tenuto a braccio alto. Un eventuale movimento del braccio era segnale di pericolo.

Tutto era pronto. Già al Meloncello erano in quattro a fermare le eventuali auto che avrebbero voluto salire. Il segnale di via libera partì da lì fino ad arrivare all'ultimo posizionato a pochi metri dal via.

I tre partirono uno dopo l'altro formando inizialmente la tipica formazione trenino fino alla prima curva molto stretta, quella che passa sotto al porticato, per poi riprendere la precedente formazione nella ripida discesa che ti porta alla curva delle Orfanel-

le. L'impostazione nella discesa era a uovo uno dietro l'altro. Circa a metà sono cominciati i preparativi per affrontare la fatidica curva, affiancandosi l'uno all'altro ed aggrappandosi il più saldamente possibile formando una catena parallela.

Fra noi che assistevamo alla grande impresa scese il silenzio più totale. Qualcuno tratteneva il fiato scommettendo che non potevano farcela, oppure talmente rapiti nel vedere i tre decisi al tutto per tutto pur di riuscire. L'unico rumore che si sentiva era quello delle ruote dei pattini.

Affrontarono la ripida curva ad esse in maniera rocambolesca, affiancati ed aggrappati sorreggendosi a vicenda. Il rumore delle ruote era paragonabile al frastuono di una marmitta a scarico diretto.

Quando li vedemmo che stavano per

affrontare indenni l'ultima discesa, fra lo stupore generale, qualche passante che si era fermato ad assistere iniziò ad applaudire.

Poco dopo eravamo tutti quanti giù al Meloncello contenti e veloci nel mescolarci fra la gente come se niente fosse successo.

Quante ne abbiamo fatte. E quante altre ne avremmo pensate e portate a termine se il passare degli anni non ci avesse gradatamente disperso per vari motivi. Un particolare saluto agli amici che non ci sono più: Tiziano N. (Titto) - Cesare T. (Cecè) - Maurizio B. (il Botto) - Marco S. - Germano - Forse sto dimenticando qualcuno ma gli anni passati per alcuni di noi ci hanno allontanato senza avere modo di poterci rivedere.

Ugualmente però, nel mio cuore e nella mia mente vi ricordo tutti con immensa gioia per quello che eravamo ma con un pizzico di amarezza perché quegli anni non torneranno più.

La commissione Zanardi all'opera

di Ivana Strazzari, vicesponsabile Commissione Zanardi

In un momento così delicato, dove quei pochi che contribuiscono attivamente al concetto di cooperativa, si sentono abbandonati e sopraffatti dal disinteresse, diamo una sferzata e dimostriamo che nulla è impossibile. Dopo due anni dall'insediamento della Commissione Zanardi, si è creato un gruppo di lavoro composto da persone volenterose che percepiscono il senso del comune e del sociale,

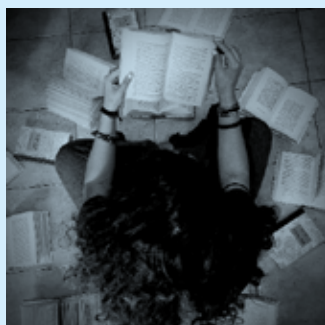
sistemando la situazione parcheggi, montando una staccionata, rimuovendo vecchi fili di ferro, pulendo i portici, verniciando panchine, creando zona piante grasse che prima erano sparse, riparando il cancelletto, rimuovendo ogni sorta di materiale che in quasi cinquant'anni era stato ammassato e i lavori non finiscono qua. Perché cooperativa Risanamento è casa e cuore pulsante della città di Bologna.

Nelle foto alcuni dei soci che contribuiscono alla vivibilità dell'insediamento, mostrando con il fare il senso della parola "cooperazione".





Leggi prima



Fai risparmiare la Coop



Salvi un albero



Gentile socio, se preferisci ricevere Tribuna via email, scrivi a puntoamico@cooprisanamento.it indicando l'indirizzo email al quale fartela recapitare. Oppure compila il modulo e consegnalo alla tua Commissione soci o alla sede di via Farini 24 – 40124 Bologna; puoi anche spedirlo all'indirizzo di via Farini.

Cognome e nome.....
Indirizzo.....
Email.....

Masterchef in Risanamento

La Commissione Zanardi ha organizzato un incontro conviviale con i soci, sotto il segno di Masterchef. Congratulazioni agli organizzatori e agli chef!



Apericena in Cirenaica



Una gradevole apericena è stata offerta ai soci dalla Commissione territoriale San Vitale Zanolini il 31 agosto,



Rinnovare tre palazzi con il Documento di ripartizione dei costi

di Monica Bettini, Vicespagnolo Commissione Repubblica-Marini

Il nuovo Documento di ripartizione dei costi, ha dato ai soci la possibilità di organizzarsi e, con opportune maggioranze, richiedere all'Ufficio tecnico l'esecuzione di alcuni lavori nella parti comuni, ripartendo i costi fra Cooperativa soci assegnatari.

La Commissione Repubblica-Marini è stata la prima ad attivarsi, organizzando a giugno 2025 un incontro con i soci indetto con oggetto la tinteggiatura dei vani scala dei tre stabili. La riunione si è conclusa con la votazione che ha visto il raggiungimento della maggioranza. Oltre alla palese necessità di intervenire per rendere decorosi gli ambienti, lasciati andare da parecchio tempo, la nuova ripartizione dei costi (grazie alla quale i soci contribuiscono alla spesa solo per il 60%), ha fatto sì che si sia deciso per procedere con i lavori.

Sono stati esaminati quattro preventivi che prevedevano: imbiancatura pareti e soffitti, verniciatura armadio contatori, ringhiere e griglie ascensori. I lavori sono iniziati l'8 settembre, e sono occorsi tre/quattro giorni a vano scala per portarli a termine. La collaborazione fra soci e maestranze è stata ottima, come ha rilevato la socia Vanna Mimmi-Selleri: *"La ditta non ha sporcato nulla ha messo tutto in protezione; sono stati discreti senza disturbare con rumori o altro. La nuova tinteggiatura utilizzata da molta luce, siamo soddisfatti del lavoro ben riuscito"*; cui si aggiunge Katia Calzoni: *"Sono soddisfatta dell'educazione della gentilezza e disponibilità degli operai che hanno lavorato. Per quello che riguarda il colore ottenuto lo reputo più che soddisfacente"*. Molto apprezzato è stato anche il colore, come dichiarato da Silvia Sassaro e da Loredana Landi, che reputa il

"lavoro di tinteggiature eseguito con professionalità e bella la scelta del colore. Ho apprezzato molto il fatto che al termine dei lavori le scale erano in perfetto ordine. Vorrei ringraziare anche la commissione sempre molto disponibile pronta ad aiutare i soci."

A prestazione ultimata possiamo senz'altro ritenerci soddisfatti dell'iniziativa intrapresa; soddisfazione a cui hanno contribuito la totale disponibilità della ditta incaricata, i commenti positivi dei soci insieme al piacere di entrare in un ambiente finalmente pulito e luminoso.



Ricordo di Antonio Musacci

A pochi giorni dalla scomparsa, ricordo di Antonio Musacci, socio della Risanamento; instancabile attivista della vita politica, sindacale, sociale del quartiere Porto-Saragozza.



*La bandiera che hai portato
In tante manifestazioni e cortei,
Vessillo fieramente alzato
Sotto il sole e con la pioggia,
Adesso riposa ammainata.
Triste, nei luoghi del tuo cammino:
Le strade, le piazze.
I percorsi lastricati di pietra dai nomi incisi
Imperitura memoria.
Muti, severi testimoni
Del sacrificio per la libertà.
La bandiera, compagna di viaggio
Simbolo di lotta.
Racconti di momenti felici
Emozioni condivise.
I canti della Liberazione, del Lavoro
Le utopie immaginate
Il sogno di 'Conquistare la rossa primavera.'
Le parole giuste, che trovavi
Ispirate dalla tenace passione
Espressioni antiche e nuove
Solenni e semplici:
Solidarietà, giustizia, pace, libertà.
Ripetute, ultima frontiera argine all'oblio
Alle tenebre del passato.
Ora, 'Fischia il vento' sulla terra che ti accoglie.
Hasta la victoria, Comandante.*

(Er. Sa.)



Ricordo di Lucia Cacco

Ricordiamo con infinita tristezza la scomparsa, avvenuta il 27 agosto scorso, di Lucia Cacco figlia carissima di Franco Cacco, responsabile della Commissione di Porto-Cairolì.

Lucia, socia della Risanamento dal 1991, ha abitato in via Rosselli fino al momento in cui si è sposata; e tutti noi la ricordiamo come una persona dolce, gentile e sempre disponibile. Lascia un vuoto per il marito, i due figli, il padre Franco. Ciao Lucia, che il viaggio ti sia lieve.

Alla famiglia rinnoviamo le nostre più affettuose condoglianze.

**La comunità
di Porto-Cairolì**

Lutto in Cirenaica

Un ricordo di Giuseppe Quassolo

di Roberto Muzzi, responsabile della Commissione territoriale San Vitale

Il 19 settembre u.s. la comunità del rione Cirenaica si è riunita per l'ultimo saluto a **Giuseppe Quassolo**: erano presenti molti cittadini e, oltre al Presidente della Coop. Risanamento, la Presidente del quartiere S.Vitale-S.Donato con assistenti sociali, negozianti e tanti soci della Risanamento. Giuseppe non era solo un prezioso componente della Commissione territoriale, era un punto di riferimento per tutta la comunità della Cirenaica, da sempre impegnato nel "sociale", costante presenza nel "Punto Amico" della Risanamento e instancabile nell'inoltrare tutte le informazioni utili, particolarmente quelle a sostegno delle fasce più deboli. Non si ritraeva a domande di aiuto di qualsiasi tipo.

Ha tracciato molto bene il profilo di Giuseppe una socia nella sua commovente orazione funebre che sarà pubblicata integralmente nella prossima Tribuna.

La Commissione territoriale, di cui ha fatto parte per una ventina di anni, si stringe con affetto e gratitudine alla figlia Claudia ed al genero Alessandro in questo triste momento.



■ Ho conosciuto Giuseppe solo pochi anni fa, purtroppo. Ho trovato una persona di straordinaria sensibilità sempre pronto ad aiutare i più deboli concretamente, oppure con informazioni o magari con quattro chiacchiere e una grande capacità di ascolto che potevano rincuorare chi aveva subito una perdita. Per anni Giuseppe è stato un pilastro della Commissione San Vitale e del Punto Amico della Cooperativa, dispensando consigli, indirizzando i soci ai patronati, compilando insieme a loro le domande di assistenza, segnalando i casi più critici alla Cooperativa e ai Servizi sociali. Giuseppe è stato molto attivo anche nei confronti della politica: ha discusso con parlamentari e con i politici locali per sostenere progetti che ponessero la solidarietà in primo piano e ha lavorato affinché i gli aiuti venissero realmente dati a chi ne aveva bisogno. Tutto ciò con determinazione ma con un equilibrio d'altri tempi, mai una parola fuori posto, mai un'alzata di voce. Giuseppe è stato anche un grande animatore del territorio, socio dell'Associazione Cirenaica, ha organizzato cene, occasioni conviviali, feste in cortile per far incontrare i soci e agevolare la reciproca conoscenza, senza dimenticare i bambini per i quali curava la rassegna di burattini di fine estate. Pur provato dalla malattia, conservava la voglia di fare e la disponibilità verso gli altri. Solo pochi giorni fa eravamo all'apericena in via De Amicis a chiacchiere del più e del meno davanti a un aperitivo. Lo ricordo così, con il suo sguardo insieme dolce e determinato, mentre parlava con tutti i presenti. Addio Giuseppe, ci mancherai. Che la terra ti sia lieve.

di Massimo Giordani, Vicepresidente Risanamento



ARISTON

A.V.A. CLIMA S.R.L.

CALDAIE • SCALDABAGNI • POMPE DI CALORE • CLIMATIZZATORI • STUFE A PELLETT

CONVENZIONATA CON COOPERATIVA RISANAMENTO BOLOGNA

SEDE PRINCIPALE

Via Grieco, 1 - Castel San Pietro - Tel 051.695.15.94 fax 051.694.80.21



Dove la natura incontra l'arte



Manutenzione del Verde



Il nostro parco macchine di ultima generazione con tecnologie all'avanguardia in prevalenza ad energia elettrica a batterie con bassa rumorosità e senza emissioni di Co2 ci consente di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione del verde in qualsiasi tipo di giardino per renderlo, ordinato tutto l'anno.

Progettazione area verde



Un'equipe specializzata per progettare e dare vita ad un'atmosfera armonica e suggestiva. Ogni scenario, dal più semplice al più complesso è studiato in ogni minimo dettaglio, progetti planimetrici e rendering grafici daranno dall'inizio le prime emozioni della realizzazione finale.

Realizzazione di Impianti di irrigazione



Progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione all'avanguardia. Collaboriamo con aziende note a livello internazionale per garantirvi la migliore qualità dell'impianto.

Servizi di potatura e abbattimenti



Eseguiamo ogni tipo di abbattimento e potatura stagionale anche di piante ad alto fusto con la nostra piattaforma aerea e tutte le attrezzature necessarie a svolgere il lavoro ad opera d'arte.

Realizzazione strutture in legno



Grazie ad uno staff altamente specializzato e a fornitori ultra qualificati, possiamo rispondere in pieno ad ogni richiesta del mercato, dai semplici accessori per giardino alle più complesse strutture in legno.



Via Birbanteria, 22
40055 Castenaso BO



051 789530



info@gardendallolio.it



[serrastudioidigarden](https://www.instagram.com/serrastudioidigarden)



www.gardendallolio.it

KONE MonoSpace® 500, l'innovazione al tuo servizio. Sintesi di tecnologia, design, affidabilità e rispetto dell'ambiente.



MIGLIOR ECO-EFFICIENZA

COMFORT DI MARCIA ALL'AVANGUARDIA

DESIGN UNICO

KONE MonoSpace® garantisce un'ottimizzazione senza precedenti in termini di spazio e di energia: primo ascensore al mondo privo di locale macchina è stato specificatamente progettato per regalare ai propri passeggeri una cabina più spaziosa, abbassando i costi d'esercizio e l'impatto ambientale del vostro edificio.

Ogni singolo componente di questo ascensore è stato rinnovato e migliorato per **aggiungere valore reale al vostro edificio, massimizzare il comfort di marcia e ridurre i livelli dei consumi energetici** tanto da ottenere la Certificazione di efficienza energetica in Classe A. Grazie alle nuove dimensioni di cabina, KONE MonoSpace® è ancora più compatto e si può installare nella maggior parte dei vani di corsa esistenti regalando spazio prezioso per destinarlo ad altri usi.